



**Master Universitario di II livello in  
Criminologia Clinica e Scienze Forensi  
A.A. 2018/2019**

Le misure penali di comunità a carico di minorenni: il trattamento  
rieducativo tra teoria e pratica

**Relatore: Ill. ma Serenella Pesarin**

**Candidata: Viola Mancuso**

*“Non c'è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla  
libertà della mia mente”*

*Virginia Woolf*

## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b> .....	5
<b>CAPITOLO I</b> .....	10
<b>L'esecuzione della pena nei confronti di condannati minorenni</b> .....	10
1. <i>L'evoluzione normativa e giurisprudenziale dell'esecuzione penale minorile</i> .....	10
2. <i>La riforma operata dal d.lgs. 121 del 2018</i> .....	13
3. <i>Le misure penali di comunità di competenza del magistrato di sorveglianza</i> .....	16
3.1. <i>L'affidamento in prova al servizio sociale</i> .....	20
3.2. <i>L'affidamento in prova con detenzione domiciliare e in altri casi particolari</i> .....	23
3.3. <i>La detenzione domiciliare</i> .....	26
3.4. <i>La semilibertà</i> .....	28
4. <i>Le altre misure alternative alla detenzione</i> .....	31
<b>CAPITOLO II</b> .....	34
<b>La valutazione della personalità del minorenne</b> .....	34
1. <i>La pericolosità sociale del reo: l'art. 4-bis ord. pen. applicato al minore</i> ...	34
2. <i>Lo strumento della PCL-R: YV per valutare la psicopatologia negli adolescenti</i> .	39
<b>CAPITOLO III</b> .....	45
<b>L'intervento educativo negli Istituti penali per minorenni</b> .....	45
1. <i>L'organizzazione e gestione tecnica degli Istituti penali per i minorenni</i> .....	45
2. <i>Il progetto di intervento educativo</i> .....	51
3. <i>Le attività di istruzione, lavoro, sportive e ricreative</i> .....	53
4. <i>L'esperienza dell'IPM di Catanzaro</i> .....	57

<b>APPENDICE .....</b>	<b>66</b>
<b>Dati applicativi del d.lgs. 121/2018 ad un anno dalla sua emanazione nel Distretto di Catanzaro e di Reggio Calabria .....</b>	<b>66</b>
<b>BIBLIOGRAFIA .....</b>	<b>73</b>
<b>RINGRAZIAMENTI .....</b>	<b>79</b>

## INTRODUZIONE

Questo lavoro si prefigge di descrivere il regime dell'esecuzione minorile, approfondendo il tema delle misure penali di comunità alla luce della recente riforma introdotta dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, un testo normativo composto da 26 articoli ripartiti in quattro capi.

Nel capitolo I vengono ripercorse, attraverso un excursus storico-legislativo, le tappe fondamentali che hanno condotto ad un vero e proprio sotto-sistema dedicato all'esecuzione minorile, la quale, dopo trent'anni dal varo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni avvenuta col d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e a distanza di oltre quaranta anni dall'entrata in vigore della l. 26 luglio 1975, n. 354 (legge sull'ordinamento penitenziario) giunge a colmare la grave lacuna legislativa rimarcata in plurime occasioni dalla dottrina e dalla giurisprudenza<sup>1</sup>.

L'art. 1 del **d.lgs. 121/2018** fissa il principio di sussidiarietà<sup>2</sup> statuendo che *“Nel procedimento per l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale, della legge 354/1975, del relativo regolamento di attuazione (d.P.R. 230 del 2000) del d.P.R. 448/1988 e del d.lgs. 272/1989”*. Il secondo comma dell'art.1 individua gli obiettivi dell'esecuzione minorile prevedendo che quest'ultima *“deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato. Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero, in conformità con la speciale funzione pedagogica che riveste la pena in quest'ambito”*.

Il fulcro del provvedimento sono le **misure penali di comunità**, ossia quelle misure *extra moenia* dell'affidamento in prova al servizio sociale, dell'affidamento in prova con

---

<sup>1</sup> A. Macrillò, *La nuova esecuzione penale minorile*, Maggioli Editore, 2019.

<sup>2</sup> V. Grevi, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma*, in *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, a cura di V. Grevi, Bologna, 1981, p. 12 ss.

detenzione domiciliare, della detenzione domiciliare, della semilibertà e dell'affidamento in prova in casi particolari. Quest'appellativo di "misure penali di comunità" (per distinguerle dalle altre misure alternative alla detenzione applicabili ai minorenni, ossia la liberazione anticipata, la liberazione condizionale e la riabilitazione speciale) va a rimarcare il ruolo centrale che deve assumere la Comunità, agevolando un percorso di recupero e di reinserimento sociale da coniugarsi col minore sacrificio della libertà personale<sup>3</sup>. Purtroppo, nonostante le pregevoli intenzioni dell'opera legislativa, nella prassi il contenuto di queste misure non è dissimile da quelle alternative alla detenzione previste per i maggiorenni.

Dopo aver descritto i casi e le modalità di intervento della magistratura di sorveglianza minorile, nel capitolo II si è intrapresa la delicata questione attinente la valutazione della personalità del minorenne che abbia commesso delitti di particolare allarme sociale di cui all'art. 4-bis della l. 354 del 1975. Di recente la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 2019, ha stabilito che i detenuti minorenni e i giovani adulti, condannati per uno dei c.d. reati ostativi (ad esempio violenza sessuale o delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.) possono accedere alle misure penali di comunità ed ai permessi premio anche se, dopo la condanna, non hanno collaborato con la giustizia<sup>4</sup>. Di conseguenza spetterà al magistrato di sorveglianza valutare il percorso individualizzato del detenuto minorenne e la sua possibilità di fruire di un beneficio penitenziario, se non risulta socialmente pericoloso o se non emergono collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

Nella seguente tesi viene descritto, nelle sue linee generali, lo strumento della PCL-R: YV utilizzato per misurare eventuali tratti psicopatici negli adolescenti; tradotta dai Professori Caretti e Sabatello, la **PCL-R: YV** ricalca la PCL-R di Robert Hare<sup>5</sup>, una scala composta da 20 item che si avvale di informazioni collaterali desunte dall'intervista con il destinatario, solitamente un adolescente di età compresa tra i 12 e i 22 anni che si trovi in case famiglia o in istituti penali minorili o sia sottoposto a misure alternative.

---

<sup>3</sup> Sul tema D. Tripiccone, *Le misure cauterale*, in *Il processo penale minorile*, p.131.

<sup>4</sup> La sentenza 263/2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 co. 3, d.lgs. n.121 del 2018 perché si fonda su una presunzione assoluta di pericolosità basata sul titolo di reato commesso ed impedisce alla magistratura di sorveglianza una valutazione individualizzata in ordine all'impiego del beneficio penitenziario.

<sup>5</sup> V. Caretti, G.S. Manzi, A. Schimmenti, L. Seragusa hanno curato l'adattamento italiano del manuale *Hare Psychopathy Checklist- Revised: 2nd edition*, Giunti Psychometrics, 2011.

Nel capitolo III si intende esplorare lo spazio detentivo minorile in tutti i suoi aspetti, dall'organizzazione interna degli **Istituti penali per i minorenni** (IPM), alla gestione dei colloqui, dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività ludico-ricreative. Il nuovo *corpus* normativo si incentra sulla differenziazione di vita degli istituti penitenziari minorili rispetto a quelli ordinari. Innanzitutto c'è stato un mutamento di segno del principio rieducativo immanente alla pena, attribuendo a quest'ultima, proprio perché applicata ad un soggetto ancora in formazione e alla ricerca di una propria identità, una connotazione **educativa** più che rieducativa. All'ufficio del servizio sociale minorile, in collaborazione con gli operatori specializzati degli istituti penali, è affidata la redazione di un progetto educativo, a non meno di tre mesi dall'inizio dell'esecuzione della pena. L'individualizzazione del trattamento penitenziario minorile è garantita oltre che dall'*équipe* di personale specializzato (medici, psicologi, educatori), anche dalla separazione fra uomini e donne e fra minorenni e giovani adulti, ossia coloro che commisero i reati da minorenni e la cui esecuzione della pena abbia inizio prima del venticinquesimo anno di età. Infatti i recenti interventi legislativi<sup>6</sup> hanno esteso il regime dell'esecuzione minorile ai condannati infraventicinquenni proprio per evitare che al compimento del diciottesimo anno di età vengano ad interrompersi i percorsi rieducativi in atto con il transito ad un regime penitenziario per adulti di certo meno favorevole; di conseguenza il passaggio anticipato al carcere per adulti può avvenire solo se il giudice riscontra ragioni di sicurezza. Un altro principio cardine accolto dal d.lgs. 121/2018 è quello della territorialità dell'esecuzione della pena, cioè che essa sia espiata nell'ambiente vitale dell'interessato e nel rispetto delle positive relazioni socio-familiari. Laddove l'ambiente esterno rappresenti la causa della devianza<sup>7</sup> (ad esempio quando il minore è inserito in un contesto di criminalità profondamente radicata) è preferibile un trasferimento del giovane dall'IPM competente che di norma è localizzato in prossimità

---

<sup>6</sup>Art. 24 d.lgs. 272/1989, modificato dall'art. 5, comma 1, del d.l. 26 giugno 2014 n. 92 e dall'art. 9, comma 1 del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 secondo cui: “ *Le misure cautelari, le misure penali di comunità, le altre misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che, [per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno,] non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età*”.

<sup>7</sup> F. Filocamo, *L'esecuzione e le misure di sicurezza*, in Aa. Vv., *Il processo penale minorile*, p. 356.

della residenza del condannato e della sua famiglia (art. 22). L'assegnazione ad un Istituto diverso da quello più vicino al luogo di stabile dimora è disposta con provvedimento motivato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. La detenzione intramuraria, che riguarda cautelati, condannati in via definitiva o appellanti che per legge devono essere separati per scongiurare influenze reciproche, è considerata *l'extrema ratio* e la modalità di espiazione temporanea della pena sino al ricorrere dei presupposti per l'applicazione di una misura penale di comunità.

Avendo svolto il tirocinio oltre che negli uffici giudiziari del Tribunale per i Minorenni, anche presso l'Istituto Penale per i minorenni di Catanzaro, ho potuto confrontare quanto dettato dalla legge e ciò che viene applicato nel caso concreto. Nell'appendice si trovano i dati statistici relativi alle richieste di misure penali di comunità, ad un anno dall'emanazione del d.lgs. 121/2018, per quanto riguarda il Distretto di Catanzaro e di Reggio Calabria.

Inoltre i dati raccolti e resi disponibili dal Servizio Statistica del Dipartimento Giustizia Minorile hanno evidenziato una residualità dell'area penale interna a favore di quella esterna: dunque negli ultimi anni si è assistito ad un decremento dei minori collocati presso gli IPM a favore di un incremento dei minori collocati in comunità; ad un aumento del ricorso alle misure alternative previste dalla legge e ad un'espansione del ricorso all'istituto della sospensione del processo e messa alla prova (Art. 28 d.P.R. 448/88) che consente di sospendere il processo per una durata massima stabilita in base ai reati e che prevede il rispetto di prescrizioni, impartite dal giudice, da parte del minore. Al termine del periodo di prova, il Giudice ne valuta gli esiti: se positivi, dichiara estinto il reato; se negativi, il processo riprende il suo corso.

Anche se un giovane ha commesso un reato, l'obiettivo della Giustizia minorile e della società non è solo la punizione, ma aiutarlo a cambiare ed intervenire, con l'aiuto della famiglia, della scuola, dei servizi sociali comunali, di psicologi, affinché il minore possa acquisire responsabilità rispetto al reato ed al comportamento deviante e, contestualmente, affinché possa sviluppare il senso di fiducia in sé, negli altri e nelle istituzioni<sup>8</sup>. Purtroppo nella prassi il recupero sociale attraverso la struttura detentiva è

---

<sup>8</sup> S. Pesarin, C. Chinnici, *La carta dei diritti e dei doveri dei minorenni che incontrano i servizi minorili della giustizia*, promossa dal Ministero della Giustizia, Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari e attuato dall'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (IPRS) e dalla Casa San Benedetto - Istituto Don Calabria, 2013.

difficilmente realizzabile soprattutto per i cambiamenti della società che si riflettono nella popolazione carceraria: le fasce più disagiate e marginali, i minori stranieri senza fissa dimora sono più facilmente inseriti nel circuito detentivo e tendono a rimanerci più a lungo, usufruendo meno delle misure alternative o di progetti di reinserimento socio-professionale, con ripercussioni sulla recidiva<sup>9</sup>. Ad oggi prevenire il rischio di recidiva con un'adeguata preparazione alla dimissione dal carcere e la graduale restituzione di spazi di libertà in concomitanza dei progressi raggiunti nel percorso di recupero *infra moenia* è un tema sensibile e drammaticamente utopico.

---

<sup>9</sup> D. Melossi, *Stato, controllo sociale, devianza*, Milano, Mondadori, 2002.

# CAPITOLO I

## L'ESECUZIONE DELLA PENA NEI CONFRONTI DI CONDANNATI MINORENNI

### 1. *L'evoluzione normativa e giurisprudenziale dell'esecuzione penale minorile*

Prima dell'intervento del 2018 il quadro normativo in materia di esecuzione penale minorile risultava inadeguato a contemperare le specifiche esigenze dei minorenni<sup>1</sup>: infatti dopo l'approvazione del r.d.l. n. 1404 del 1934 che istituì il tribunale per i minorenni e del testo unico recante le disposizioni sul processo penale a carico di minorenni, di cui al d.P.R. n.448 del 1988, non seguì una specifica disciplina della fase esecutiva e del trattamento penitenziario, seppur considerata necessaria secondo l'art. 31, co. 2 Cost. il quale statuisce che *“La Repubblica protegge l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”*.

Precedentemente l'esecuzione penale del condannato minorenni era regolata dalla disposizione di natura transitoria contenuta nell'articolo 79 della legge 354/1975 (*“Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”*), il quale prevedeva che tale legge fosse applicabile anche ai minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino ad un compiuto intervento del legislatore atto ad introdurre uno specifico ordinamento penitenziario minorile<sup>2</sup>. Tuttavia il generico rinvio effettuato dall'art. 79 ha incrinato l'effettività del processo di rieducazione e di reinserimento sociale del condannato minorenni<sup>3</sup> ed i progetti di riforma, seguiti negli anni, sono stati poco organici<sup>4</sup> e rimasti inattuati.

---

<sup>1</sup>L. Kalb, *L'esecuzione penale a carico dei minorenni*, in Aa.Vv., *Manuale dell'esecuzione penitenziaria*, a cura di P. Corso, Milano, 2015, p. 509; M. Bouchard, *L'esecuzione penale e le misure penitenziarie*, in *Trattato di diritto di famiglia*, vol. V, Milano, 2011, p. 702.

<sup>2</sup>L. Violi, *Il sistema sanzionatorio minorile*, in Aa.Vv., *Il minore vittima e autore di reato*, a cura di A. Macrillò, Pisa, 2018, p. 317; G. La Greca, *Art. 79*, in Aa.Vv., in *Ordinamento penitenziario commentato*, a cura di F. Della Casa, G. Giostra, V. ed., Padova, 2015, p. 1036 ss.

<sup>3</sup>G. Fiandaca, *Art. 27 comma 3*, in Aa.Vv., *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, A. Pizzorusso, Bologna, 1991, p. 286 ss.

<sup>4</sup>Si vedano ad esempio il Progetto Martinazzoli, il Progetto Fassino e la proposta Caraceni.

Tra le fonti sovranazionali, poste a protezione del minore, l'Italia ha ratificato le Regole di Pechino del 1985 che prevedevano un potere discrezionale appropriato ai diversi livelli dell'amministrazione della giustizia minorile, anche nella fase esecutiva e che sottolineavano il dover ricorrere più frequentemente possibile a misure non detentive, quali la liberazione condizionale o la semilibertà<sup>5</sup>. Va anche menzionata la Convenzione dei diritti del fanciullo, resa esecutiva nel nostro paese con la legge n. 176 del 1991, che tutelava il miglior interesse del minore, ritenuto sempre prevalente tranne di fronte alle esigenze di difesa della società dal crimine; inoltre veniva evidenziata la necessità di facilitare il reinserimento del condannato minorenni nella società facendogli avere un ruolo produttivo all'interno di questa e preservandone la dignità e i suoi diritti fondamentali, ossia il diritto alla protezione e alla sicurezza (in carico al sistema della Giustizia minorile), il diritto alla salute (in carico alle ASL), il diritto all'istruzione e il diritto alle attività ricreative e sportive. La Convenzione prescriveva che la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo dovevano costituire un provvedimento di *extrema ratio* e dovevano avere la durata più breve possibile<sup>6</sup>. Spiccavano in ambito europeo le garanzie previste dalla Convenzione CEDU<sup>7</sup> per tutelare i detenuti, tra cui il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti (art.3) e le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa che, seppur non vincolanti, fissavano degli standard per tutti gli Stati membri: ad esempio la necessità di introdurre un autonomo sistema di pene per i minorenni, di incrementare alcune misure come l'affidamento in prova e la riparazione e di creare servizi ludici e di supporto psicologico negli istituti di custodia carceraria. La legge 69 del 2005, in tema di mandato di arresto europeo, elencava i divieti di consegna ad un altro Stato membro nel caso in cui vi fosse la condizione di minore degli anni quattordici e quindi di non imputabilità al momento della commissione del fatto o nel caso in cui l'ordinamento dello Stato di emissione non prevedesse regimi penitenziari differenziati tra maggiorenni e minorenni<sup>8</sup>. Particolare attenzione merita la recente direttiva Europea n. 800/2016 che detta garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nel procedimento penale e fino

---

<sup>5</sup> F. Filocamo, *L'esecuzione e le misure di sicurezza*, in Aa.Vv., *Il processo penale minorile*, III ed., 2017, p. 357.

<sup>6</sup> C. Focarelli, *La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e il concetto di "Best interests of the child"*, in *Riv. dir. int.*, 2010, p. 981.

<sup>7</sup> M. Cartabia, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordinamento italiano*, in Aa.Vv., *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di A. Balsamo e R.E. Kostoris, Torino, 2008, p. 56.

<sup>8</sup> G. Della Monaca, *Il mandato di arresto europeo*, Torino, 2012, p. 115 ss.

alla decisione definitiva che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro tre anni, con modalità tali da rispettarne la particolare vulnerabilità<sup>9</sup>.

Nonostante gli impegni assunti a livello internazionale perdurava l'inerzia del legislatore a cui provò a supplire, negli anni, l'opera giurisprudenziale della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. Con la sentenza n. 137/1980 la Corte Costituzionale tentò di adattare la disciplina penitenziaria prevista per il maggiorenne alle particolari esigenze del minore, la cui personalità doveva essere oggetto di una specifica valutazione al fine di escludere ogni automatismo nell'applicazione di misure detentive. La Consulta è intervenuta con le sentenze n. 403/1997 e n. 450/1998 per censurare l'impossibilità di concedere permessi premio nei riguardi del condannato minorene poiché gli veniva impedito di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro e di reinserirsi progressivamente nella società<sup>10</sup>; dunque la Corte Costituzionale dichiarava costituzionalmente illegittimo l'art. 30 *ter*, co.5 ord. pen. nella parte in cui prevedeva una rigida preclusione alla concessione di permessi premio, prima dell'espiazione di metà della pena, nei confronti dei condannati minorenni per i delitti di cui all'art. 4-*bis* o.p., proprio perché l'automatismo era incompatibile con la necessità di valutazioni individualizzate. Con la sentenza n.109/1997 il giudice delle leggi stabiliva l'inapplicabilità dell'art.67, L.689/1981, il quale impediva la concessione della semilibertà o dell'affidamento in prova ai servizi sociali a chiunque violasse le prescrizioni inerenti alla semidetenzione ed alla libertà controllata. Più recentemente la Corte (sent. n. 76/2017) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 47-*quinquies*, co.1*bis* ord. pen. nella parte in cui escludeva l'applicazione della detenzione domiciliare speciale per le madri condannate per uno dei delitti ricompresi nell'art. 4-*bis* o.p., rilevando come il divieto assoluto di accedere alla misura alternativa non determinasse il migliore interesse del minore<sup>11</sup>. Ancora, nella sentenza 90/2017 la Corte ha ribadito il principio di individualizzazione e di flessibilità nel trattamento del minore e ha stabilito la contrarietà a Costituzione dell'art. 656, co.9 lettera a) c.p.p., nella parte in cui non ammetteva la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva in favore dei minorenni condannati per i delitti ricompresi in tale disposizione.

---

<sup>9</sup> C. Chinnici, *Le tutele per i minori nell'Unione Europea*, in *Nuove esperienze di giustizia minorile e di comunità*, Min. della giustizia, Dip. per la giustizia minorile e di comunità, Roma, 2015, p. 187 ss.

<sup>10</sup> G. Di Gennaro, M. Bonomo, R. Breda, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, 1984, p. 398.

<sup>11</sup> D.M. Schirò, *Incostituzionalità dell'art. 4-bis comma 1 ord. penit.*, in *Cass. Pen.*, 2015, p. 1067.

Nel frattempo con la legge n. 203/1991 sono stati ampliati i limiti di durata dei permessi premio aumentandoli a sessanta giorni annuali e a venti giorni per il singolo permesso ed è stata eliminata la preclusione temporale per l'accesso alla liberazione condizionale. Una tappa rilevante nel percorso di adeguamento delle previsioni minorili al contesto normativo sovranazionale è avvenuta con la legge n. 117 del 2014 (*“Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'art. 3 della CEDU, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile”*) la quale ha modificato l'art. 24 del d.lgs. n. 272 del 1989, elevando da 21 a 25 anni la soglia di età dei c.d. giovani adulti, ossia dei soggetti autori di reato in età minore ma che, durante l'esecuzione della pena o prima di essa, avessero compiuto il diciottesimo anno di età: questi ultimi, pertanto, sono ammessi a scontare la pena all'interno degli istituti penali minorili fino ai 25 anni<sup>12</sup>.

Infine, preso atto delle sentenze monito della Consulta, il legislatore ha delegato il Governo, attraverso la legge n. 103/2017, a provvedere al varo dell'ordinamento penitenziario minorile.

## 2. La riforma operata dal d.lgs. 121 del 2018

Dopo oltre quarant'anni dall'emanazione della l. 354/1975 è entrata in vigore la legge delega n.103 del 2017, la cosiddetta Riforma Orlando, che ha introdotto modifiche del codice penale e del codice di procedura penale e che conteneva la delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario. L'impostazione sottesa a tale legge era quella di favorire le misure alternative alla pena detentiva, *“più funzionali alla tenuta di un sistema di esecuzione penale che vedeva al centro il carcere e meno adatte per la rieducazione del condannato minorenni”*<sup>13</sup>. La legge delega richiedeva che l'intervento legislativo si fondasse su tre linee direttrici: l'eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con il principio

---

<sup>12</sup> A. Macrillò, *La nuova esecuzione penale minorile*, op. cit., p. 17.

<sup>13</sup> L'espressione è di C. Perini, *Prospettive attuali dell'alternativa al carcere tra emergenza e rieducazione*, in *Dir. pen. cont.*, 4/2017, p. 80.

dell'individualizzazione del trattamento; l'ampliamento dei criteri di ammissione alle misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenni; il rafforzamento dei contatti con il mondo esterno in funzione del reinserimento sociale. Purtroppo si è dovuto constatare che tali disposizioni non sono state ottemperate, avendo il disegno di legge perso l'originaria coerenza<sup>14</sup>, a seguito delle modifiche operate dai decreti legislativi n.121, 123 e 124. Infatti, mentre la legge delega rafforzava la valenza risocializzativa delle misure alternative per aprire il carcere, i decreti delegati hanno mantenuto gli automatismi preclusivi dei benefici penitenziari<sup>15</sup>.

Di conseguenza i tre d.lgs. hanno deluso gli auspici della dottrina e le conclusioni degli Stati Generali dell'esecuzione penale, una sorta di "laboratorio culturale" presso il Ministero della Giustizia che tra il 2015 e il 2016 ha supportato l'iter parlamentare del disegno di legge delega e ha sensibilizzato l'opinione pubblica sulla riforma<sup>16</sup>. Non hanno avuto luogo gli interventi volti a rimuovere le preclusioni normative esistenti rispetto all'accesso alle misure alternative e non ne sono stati rimodulati i presupposti.

Dunque l'ambito di operatività delle misure extra murarie è stato ridotto perché si basa sui presupposti costituiti dai limiti di pena: per accedere all'affidamento in prova al servizio sociale è necessaria una pena da eseguire, anche come residuo, di 4 anni; per la detenzione domiciliare è indicato il limite di pena anche residua da eseguire in anni 3; per la semilibertà deve essere stata eseguita almeno un terzo della pena. Per rimediare alla scarsa specificità della disciplina delle misure penali di comunità, contenuta nel capo II del d.lgs. 121/2018 e cuore pulsante della riforma, è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza n. 263 del 2019) che ha eliminato le preclusioni assolute di accesso ai benefici penitenziari per i condannati dei reati inclusi nel novero dell'art. 4-bis o.p., dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 co. 3, d.lgs. n.121 del 2018 perché si fonda su una presunzione assoluta di pericolosità basata sul titolo di reato commesso. La Corte citata ha inoltre precisato che *"siffatto automatismo si porrebbe in contrasto con i principi di cui all'art. 1 co. 85 lettera p) n. 5 e 6 della Legge delega n. 103/2017 che prevedono l'ampliamento dei criteri di accesso alle misure alternative alla detenzione e*

---

<sup>14</sup> L. Caraceni, *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 16 novembre 2018.

<sup>15</sup> F. Palazzo, *Il volto del sistema penale e le riforme in atto*, in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it), 30 novembre 2018.

<sup>16</sup> F. Fiorentin, *La conclusione degli "Stati Generali per la riforma dell'esecuzione penale in Italia*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2016, p.1 ss.

*l'eliminazione di ogni automatismo nella concessione dei benefici penitenziari*”, impedendo di valutare nel merito l'istanza del detenuto e di adeguarne la concessione ai progressi da lui compiuti durante l'esecuzione della pena.

In sostanza il d.lgs. 121 del 2018 si occupa dell'esecuzione esterna della pena detentiva e descrive l'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento in prova con detenzione domiciliare, l'affidamento in prova in casi particolari, la detenzione domiciliare e la semilibertà, replicando i connotati delle misure alternative alla detenzione già previste per gli adulti. Il presupposto per l'applicazione delle misure penali di comunità è l'idoneità a favorire l'evoluzione positiva della personalità ed un proficuo percorso di recupero, sempre che non vi sia il pericolo che il condannato si sottragga all'esecuzione o commetta altri reati, tenendo conto dell'esigenza di garantire un rapido inserimento sociale con il minor sacrificio della libertà personale<sup>17</sup>. La loro adozione può essere disposta su richiesta dell'interessato se maggiorenne, o del difensore, o dell'esercente la responsabilità genitoriale se infradiciottenne; la proposta può essere presentata anche dal P.m. e dall'ufficio di servizio sociale.

La misura deve avere la stessa durata della pena da eseguire e deve essere accompagnata da un programma di intervento educativo per realizzare la funzione pedagogica della pena. Inoltre, in ossequio del principio di territorialità dell'esecuzione, in mancanza di un ambiente di vita esterno che garantisca le finalità sopra indicate, l'accesso alle predette misure avviene mediante il collocamento del minorenne in comunità pubbliche o del privato sociale<sup>18</sup>. Questi istituti possono ospitare stranieri senza fissa dimora (sottoposti a procedimenti penali o in esecuzione di pena che altrimenti non avrebbero un domicilio idoneo per accedere alle forme alternative alla detenzione) e giovani italiani, quando la convivenza nell'abitazione familiare sia peggiorativa del loro percorso educativo.

Il comma 12 dell'art. 2 del d.lgs. 121/2018 rinvia al d.P.R. 309/1990 per la disciplina dell'affidamento in prova per i tossicodipendenti che risulta l'unica applicabile, non essendo prevista dal recente testo normativo una disciplina specifica per i minorenni.

Nel concedere una misura penale di comunità il tribunale di sorveglianza prescrive lo svolgimento di attività di utilità sociale, anche a titolo gratuito, da svolgersi in maniera

---

<sup>17</sup> Vedi art. 2, comma 2 del d.lgs. 121/2018.

<sup>18</sup> Si veda art. 2, comma 8 del d.lgs. 121/2018.

compatibile con i percorsi scolastici, formativi e lavorativi, indicando le modalità con cui la famiglia di origine del minorenne viene coinvolta nel progetto di intervento educativo. Quindi è da apprezzare il meccanismo, basato sulla responsabilizzazione atto ad incidere positivamente sul percorso evolutivo del soggetto di giovane età, che si contrappone al regime di neutralizzazione della pericolosità sociale del condannato, realizzato attraverso la detenzione intramuraria. Invece non ha avuto concreta attuazione, nella riforma dell'ordinamento penitenziario minorile, la proposta relativa alle attività riparative in favore della vittima del reato, che avrebbe armonizzato l'ordinamento interno alla normativa europea<sup>19</sup>. Nel complesso la riforma ha toccato vari settori della vita detentiva concentrandosi sull'organizzazione degli Istituti penali per i minorenni, sui colloqui intimi, sulla tutela dell'affettività e sulle opportunità di comunicazione con il mondo esterno in un'ottica di umanizzazione dell'esecuzione della pena.

Il d.lgs. 122, recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, prevede che l'Ufficio centrale elimini dal sistema le iscrizioni relative alle persone decorsi 15 anni dalla loro morte e i provvedimenti giudiziari relativi ai minori.

Per quanto riguarda le disposizioni finanziarie, il d.lgs. 121 indica destinazioni *una tantum* per gli anni 2018 e 2019 per l'adeguamento degli IPM e maggiori somme indirizzate all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare.

Infine, per la tenuta del nuovo impianto normativo saranno necessari interventi sugli organici dell'area giuridico-pedagogica e degli uffici di esecuzione penale esterna minorile, incaricati di fornire sostegno ai percorsi di graduale inserimento del minore nella comunità.

### *3. Le misure penali di comunità di competenza del magistrato di sorveglianza*

Il Tribunale per i Minorenni svolge tra le varie funzioni anche quella di sorveglianza, nella composizione collegiale di due giudici togati e due giudici onorari quando provvede all'adozione, revoca e sostituzione delle misure penali di comunità e delle misure alternative alla detenzione<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> R. Polidori, *La tutela del minore vittima e testimone nel processo penale*, in *Il minore vittima e autore di reato*, cit., p. 369.

<sup>20</sup> Dipartimento della Giustizia minorile e Direzione per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, *La giustizia minorile in Italia, Juvenile Justice in Italy*, Roma, CSR, in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

Si è voluta prevedere una specializzazione interna all'ufficio minorile<sup>21</sup> limitatamente alla figura del magistrato di sorveglianza così da poter garantire la vigilanza sull'organizzazione degli istituti penali e sull'esecuzione delle condanne e delle misure di sicurezza, l'autorizzazione dei permessi ai detenuti e la fissazione delle modalità di esecuzione delle sanzioni sostitutive (libertà controllata, semidetenzione) nei confronti dei condannati per reati commessi durante la minore età fino al compimento dei 25 anni. Il d.lgs. 121/2018, non facendo riferimento al giudice dell'esecuzione le cui attribuzioni restano disciplinate dal c.p.p. e dal d.P.R. 448/1988, individua la magistratura di sorveglianza quale organo giurisdizionale legittimato ad intervenire in via esclusiva sul trattamento rieducativo dei minori e dei giovani adulti<sup>22</sup>.

Il tribunale di sorveglianza applica le misure penali di comunità sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità del minorenne, delle condizioni di salute psicofisica, dell'età, del grado di maturità e del contesto di vita familiare, considerando la proposta di programma di intervento educativo redatta dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni (USSM) che acquisisce i dati giudiziari, sanitari, psicologici e sociali e svolge accertamenti ai fini dell'individuazione del domicilio o di altra situazione abitativa compatibile con la misura *extra moenia* (ad esempio si informa sui precedenti penali a carico delle persone con cui il minorenne convive).

La modifica delle prescrizioni, in presenza di elementi sopravvenuti, avviene con decreto motivato del magistrato di sorveglianza del luogo dove la misura deve essere eseguita, ossia del luogo di dimora dell'interessato, dandone notizia all'USSM (art. 12 d.lgs.121/2018). Nell'ipotesi in cui il condannato richieda la prosecuzione dell'espiazione della misura extracarceraria in una località di un'altra giurisdizione, la competenza spetta al tribunale di sorveglianza del luogo ove è in corso l'affidamento divenuto competente.

La revoca o la sostituzione delle misure penali di comunità è disposta dal tribunale di sorveglianza ed in via provvisoria ed urgente dal magistrato, oltre che nei casi previsti dalla legge (ad esempio nel caso di evasione), qualora il comportamento del condannato, contrario alle prescrizioni, risulti incompatibile con la prosecuzione della misura.

---

<sup>21</sup> G. Spangher, *Commento all'articolo 2 del D.P.R. 448/1988*, in M. Chiavario, *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo minorile*, Torino, UTET, 1994, p. 49.

<sup>22</sup> S. Cutrona, *Commento all'articolo 3*, in G. Giostra, *Il processo penale minorile – commento al D.P.R. 44/1988*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 33 e ss.

Il d.lgs. 121/2018 ha risolto inoltre il problema interpretativo relativo alla competenza funzionale a decidere sulle istanze di un condannato che dovesse espiare una pena cumulata per delitti commessi in età minore e per delitti commessi dopo il raggiungimento della maggiore età<sup>23</sup>, affidando le attribuzioni al magistrato di sorveglianza minorile che, fino al compimento del venticinquesimo anno di età del condannato, accerta che vi siano le condizioni per la prosecuzione dell'esecuzione secondo le norme e le modalità previste per i minorenni, tenuto conto del percorso educativo in atto o della mancata adesione al trattamento, della gravità dei fatti oggetto di reato e di eventuali ragioni di sicurezza<sup>24</sup>.

Il detenuto minorenni potrà rivolgersi al magistrato di sorveglianza nel caso in cui durante il termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione (art. 656 c.p.p.)<sup>25</sup> non sia stata presentata l'istanza relativa all'accesso ad una misura penale di comunità direttamente dalla libertà o essa risulti tardiva o inammissibile (art.11, d.lgs.121/2018). L'istituto, previsto dall'art. 8 del presente decreto, si differenzia dal potere di sospensione del P.m., ex art. 656, co.5 c.p.p. che dipende dalla mera entità della pena e dalla non ricorrenza di reati ostativi<sup>26</sup>, perché si fonda su una valutazione di merito che comporta l'applicazione provvisoria di una misura penale di comunità quando lo stato di detenzione subita determini un grave pregiudizio al percorso di inserimento sociale del giovane. Il tribunale di sorveglianza minorile, organo doppiamente specializzato perché ha una funzione di giurisdizione rieducativa<sup>27</sup> ex art. 27, co. 2, Cost., fissa l'udienza entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell'istanza e ne fa dare avviso agli interessati (condannato e esercenti la responsabilità genitoriale per gli infradiciottenni, difensore, pubblico ministero, ufficio di servizio sociale), i quali possono depositare, almeno cinque giorni prima dell'udienza, memorie e documenti utili per l'applicazione della misura. In udienza è ammessa la presentazione da parte dell'USSM della relazione personologica e sociale svolta sul

---

<sup>23</sup> La Cassazione, con sent. 7235 del 2017, aveva affermato che, nel caso in cui un titolo esecutivo per fatti commessi da minorenni avesse concorso con uno per fatti commessi da maggiorenne, la competenza doveva spettare al tribunale di sorveglianza ordinario.

<sup>24</sup> L. Kalb, *L'esecuzione penale a carico di minorenni*, cit., p. 395.

<sup>25</sup> Il P.m., quando la pena non supera i 4 anni di reclusione, emette l'ordine di esecuzione e contestualmente ne dispone la sospensione, salvo che il condannato si trovi in regime di custodia cautelare o in IPM per altro titolo definitivo; si veda L. Kalb, *Art. 656 c.p.p.*, in Aa. Vv., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda, G. Spangher, V ed., Milano, 2017, p. 70.

<sup>26</sup> E. Maccora, *La disciplina dell'articolo 656 c.p.p. ed i provvedimenti di urgenza di competenza del magistrato di sorveglianza alla luce della riforma operata dalla L. 27 maggio 1998, n. 165*, in *Esecuzione penale e alternative penitenziarie*, A. Presutti, Padova, 1998, p. 87.

<sup>27</sup> P. Tonini, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2014, p. 1027.

minorenne e del progetto di intervento redatto sulla base delle specifiche esigenze del condannato.

In ossequio al principio del *favor minoris* pare applicabile ai minorenni anche il nuovo procedimento di sorveglianza, novità della riforma del 2018, che risulta più celere e semplificato essendo un procedimento *de plano* e che viene affidato al magistrato di sorveglianza nei casi di condannati liberi, quando la pena da espiare non sia superiore ad un anno e sei mesi<sup>28</sup>.

Per la decisione delle istanze riguardanti le misure alternative alla detenzione, il presidente del tribunale di sorveglianza effettua il vaglio della loro ammissibilità, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi può applicare in via provvisoria una delle misure menzionate nell'art. 656, co. 5 c.p.p.<sup>29</sup> L'ordinanza viene comunicata al P.m. e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni.

Negli altri casi il presidente fissa l'udienza per l'applicazione delle misure penali di comunità, che avviene nelle forme del procedimento in camera di consiglio (art. 127 c.p.p.). L'udienza non è pubblica, trattandosi di minorenne, e la trattazione deve svolgersi con la necessaria presenza del P.m. e del difensore. L'interessato può essere sentito solo se ne faccia espressa richiesta, mentre i genitori possono comparire in aula solo se il condannato non abbia compiuto gli anni diciotto<sup>30</sup>. Il provvedimento decisorio, avente forma di ordinanza, è adottato subito dopo l'udienza o, previa riserva, entro cinque giorni. Avverso l'ordinanza è ammesso ricorso per Cassazione, su istanza delle parti e del difensore entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.

Il condannato sottoposto a misura penale di comunità è controllato, assistito e sostenuto dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni sino al termine dell'esecuzione della misura, con l'obiettivo di assicurare la continuità dell'intervento educativo e la cura dei contatti con familiari e altre figure di riferimento. Al compimento del venticinquesimo anno di età, se è in corso l'esecuzione di una misura penale di comunità, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della misura ove ne ricorrano i presupposti.

---

<sup>28</sup> A. Macrillò, *La nuova esecuzione penale minorile*, cit., p. 67.

<sup>29</sup> M. Ruaro, *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le principali novità dei decreti attuativi in materia di semplificazione dei procedimenti e di competenza degli uffici locali di esecuzione esterna e della polizia penitenziaria*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2018.

<sup>30</sup> M. Bargis, *Procedura penale minorile*, Giappicchelli Editore, 2017.

### 3.1. L'affidamento in prova al servizio sociale

Nell'art. 4 del d.lgs. 121/2018 viene disciplinata la misura penale di comunità considerata più idonea a far fronte alle esigenze educative e di inserimento sociale del condannato minorenn<sup>31</sup>, ossia l'affidamento in prova al servizio sociale.

Essa rappresenta la misura di esecuzione esterna dalla portata più ampia essendo antitetica rispetto al regime di totale privazione della libertà caratteristico del sistema carcerario. Per accedere alla misura *extra moenia* e quindi per espiare la pena al di fuori dell'Istituto in regime di libertà controllata e assistita sotto la guida costante dell'USSM, i presupposti necessari sono la natura del reato e che esso sia punito con pena detentiva da eseguire non superiore a quattro anni<sup>32</sup> (quando non si supera tale limite, la misura *de qua* può applicarsi per l'intera durata della pena da eseguire).

Viene chiarito che si tratta della pena ancora da espiare al momento della presentazione dell'istanza, superando così i dubbi interpretativi riguardanti l'espressione usata dall'art. 47, co.1, della l. 354/1975 che, nel fissare la soglia di accesso alla misura alternativa, faceva riferimento alla "pena inflitta"<sup>33</sup>. Nel decreto legislativo del governo precedente il limite era stato innalzato a sei anni come quello già previsto per l'affidamento in prova in casi particolari dal d.P.R. 309/90, ma la proposta è stata accantonata.

Altro requisito di accesso è quello della disponibilità di un'abitazione o comunque di un possibile alloggio anche presso una struttura di accoglienza pubblica o del privato sociale: sarà compito dell'USSM predisporre gli interventi più idonei per l'individuazione di un domicilio o di un'altra situazione abitativa.

Ulteriore presupposto per l'operatività della misura di comunità è la non sottoposizione del minore autore di reato alla custodia cautelare, ex art. 23 d.P.R. 448/1988, per un altro procedimento penale, poiché si configurerebbe un impedimento di fatto e di diritto all'esecuzione della pena in un regime extramurario<sup>34</sup>. Secondo un indirizzo giurisprudenziale l'applicazione di un'eventuale misura *extra moenia* sarà

---

<sup>31</sup> F.P.C. Iovino, *L'affidamento in prova al servizio sociale*, in Aa.Vv., *Sospensione della pena ed espiazione extramoenia*, a cura di A.A. Dalia, M. Ferraioli, Milano, 1998, p. 180.

<sup>32</sup> P. Di Ronza, *Diritto dell'esecuzione penale e diritto penitenziario*, Padova, 2006, p. 203.

<sup>33</sup> Già la giurisprudenza di legittimità e la Corte Costituzionale avevano chiarito come l'espressione "pena inflitta" dovesse intendersi quale pena da espiare in concreto, detratta quella già scontata.

<sup>34</sup> L. Degl'Innocenti, F. Faldi, *Misure alternative alla detenzione e procedimento di sorveglianza*, Milano, 2005, p. 20 ss.

postergata alla cessazione di quella cautelare che è considerata preminente. Di certo il tribunale di sorveglianza dovrà considerare la gravità dei reati per i quali è stata disposta la cautela, ex art. 23 e decidere se la misura di comunità possa fungere da deterrente al rischio di recidiva. Anche nel caso in cui concorrano con l'affidamento in prova le cautele della permanenza in casa, ex art. 21 d.P.R. 448/1988 o del collocamento in comunità, ex art. 22, il tribunale deve compiere una valutazione discrezionale circa la compatibilità con quest'ultime del programma redatto dall'ufficio di servizio sociale d'intesa con i servizi territoriali socio-sanitari ed in caso negativo non potrà applicare la misura penale di comunità se non dopo la perdita di efficacia della misura cautelare.

Rilievo centrale assume la proposta di programma di intervento educativo stilata dall'USSM che acquisisce tutti i dati giudiziari e penitenziari e si interfaccia con il gruppo di osservazione e trattamento (GOT) minorile di appartenenza cui compete la funzione di studio della personalità dei minori ristretti, da compiersi obbligatoriamente all'interno dell'istituto per almeno un mese.

Gli ultimi presupposti richiesti dalla legge sono la prognosi circa la possibile evoluzione positiva della personalità del minore e l'assenza di pericolo che il condannato si sottragga all'esecuzione o commetta altri reati<sup>35</sup>. A tale giudizio prognostico sull'utilità della misura e sulla condotta tenuta dal richiedente, il tribunale giunge attraverso le prescrizioni del programma educativo, le indicazioni della polizia, le risultanze del certificato penale e dei carichi pendenti e l'osservazione personologica condotta in Istituto e descritta dall'*équipe* nella relazione di sintesi.

La disciplina di favore dell'affidamento in prova c.d. "comune" per i minorenni si differenzia da quella ordinaria per gli adulti poiché prevede alcune prescrizioni obbligatorie che costituiscono il contenuto della suddetta misura e si sostanziano in vere e proprie regole di condotta che il minore si impegna ad osservare sottoscrivendo il verbale di accettazione. Il programma di intervento educativo contiene impegni in ordine ad attività di lavoro, di formazione professionale, di istruzione o comunque utili per l'educazione e l'inclusione sociale. Le prescrizioni hanno una duplice finalità, in quanto perseguono sia la socializzazione che la neutralizzazione di situazioni favorevoli alla recidiva: d'altronde vengono disposte prescrizioni riguardanti la dimora, la libertà di

---

<sup>35</sup> È necessario ricordare come il disposto dell'art. 2, co.2, d.lgs. 121/2018 replichi sostanzialmente la previsione di cui all'art. 47, co.2, ord. penit.

movimento e il divieto di frequentare determinati luoghi, nonché altre dirette ad impedire lo svolgimento di attività o di relazioni personali che possono indurre alla commissione di ulteriori reati. Ai sensi del comma 3, il tribunale di sorveglianza, con l'ordinanza che ammette il minore all'affidamento in prova, può disporre prescrizioni riguardanti l'adempimento degli obblighi di assistenza familiare e ogni altra prescrizione utile per l'educazione e il positivo inserimento sociale del minore, compreso, quando lo ritiene opportuno, il collocamento in comunità. Se il minore si è reso autore di reati lesivi di beni giuridici collettivi, l'organo giurisdizionale detta le modalità di espletamento delle attività di utilità sociale, non retribuite e da svolgersi presso enti assistenziali di natura pubblica o privata<sup>36</sup>. Viene parzialmente disciplinato nell'ambito delle finalità del presente decreto, all'art.1, co.2, un contenuto delle prescrizioni che possa favorire la riparazione del pregiudizio arrecato alla vittima.

Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza<sup>37</sup> minorile sulla base delle indicazioni fornite dall'USSM. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, per motivi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni, il quale ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza (art.4, co.5).

Secondo la Cassazione l'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso anche al minore, già sottoposto, per la stessa condanna, alla sanzione sostitutiva della libertà controllata<sup>38</sup>, considerando che essa ha una durata doppia rispetto a quella della pena detentiva sostituita.

L'esito positivo del periodo di prova costituisce causa di estinzione della pena, pronunciata con ordinanza del tribunale di sorveglianza del luogo ove la misura ha avuto termine. Si sottolinea che la misura penale di comunità in esame può essere applicata in tutti quei casi in cui il giudice della cognizione abbia irrogato una pena detentiva non reputando ammissibile una sospensione del processo con messa alla prova o nei casi in cui abbia revocato la MAP per reiterate e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

---

<sup>36</sup> Cfr. Trib. sorv. Torino, ord. 11 gennaio 2006, in [www.dirittopenitenziario.it](http://www.dirittopenitenziario.it), secondo cui è da reputarsi certamente meritoria l'attività di volontariato svolta dal condannato, ma essa tuttavia non è da sola sufficiente ad adempiere alle ulteriori prescrizioni.

<sup>37</sup> F. Fiorentin, M. Marcheselli, *Il giudice di sorveglianza*, Milano, 2008, p. 116.

<sup>38</sup> La libertà controllata, regolata dall'art. 56 l. 689/1981, è una sanzione sostitutiva che viene inflitta quando il reato addebitato risulta essere di modesta entità e la pena detentiva non supera il limite di un anno.

Il magistrato di sorveglianza minorile, così come previsto per gli adulti ex art. 47, co.4, ord. pen., può applicare in modalità provvisoria l'affidamento in prova o sospenderlo, sempre in via provvisoria, in caso di violazioni delle prescrizioni o di comportamenti dell'interessato incompatibili con le finalità rieducative, a prescindere dalla domanda del pubblico ministero minorile<sup>39</sup>. Nel caso di sospensione della misura, la quale può essere sostituita con altra, il giudice monocratico emette decreto di sospensione *inaudita altera parte* e trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza per la decisione che deve avvenire nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione degli atti.

In caso di revoca dell'affidamento in prova, il tribunale di sorveglianza procede anche *ex officio* e determina la pena da espiare, tenuto conto della durata della misura concessa, della durata delle limitazioni imposte al condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso (art.98, d.P.R.230/2000)<sup>40</sup>. Sia la Cassazione che la Corte Costituzionale si sono espresse in merito al criterio di determinazione della pena residua, ancora da scontare dopo la revoca dell'affidamento in prova, statuendo che il tribunale di sorveglianza debba valutare, caso per caso, *il quantum* della durata dell'affidamento già espiato, l'impegno e gli eventuali miglioramenti dimostrati dal condannato e la gravità oggettiva e soggettiva del fatto che giustifichi la revoca della misura.

Infine, secondo la Cassazione, l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un affidato in prova al servizio sociale determina la sospensione dell'esecuzione della misura alternativa per la durata della misura custodiale, ma non comporta la revoca automatica, poiché essa è correlata alla valutazione della condotta dell'affidato e della compatibilità del provvedimento cautelare con la prosecuzione della prova<sup>41</sup>.

### 3.2. L'affidamento in prova con detenzione domiciliare e in altri casi particolari

L'affidamento in prova con detenzione domiciliare viene regolato dall'art. 5 e rappresenta una novità del d.lgs. 121/2018 poiché costituisce una misura penale di comunità "ibrida": essa prevede una prevalente applicazione dell'affidamento in prova al

---

<sup>39</sup> F.R. Dinacci, *Il momento esecutivo tra giurisdizionalità incompiuta e potenzialità revocatorie*, in *Processo penale e costituzione*, a cura di F.R. Dinacci, Milano, 2010, p. 597.

<sup>40</sup> L. Filippi, G. Spangher, M.F. Cortesi, *Manuale di diritto penitenziario*, Milano, 2016, p. 89 ss.

<sup>41</sup> A. Macrillò, *La nuova esecuzione penale minorile*, cit., p. 45.

servizio sociale e la coesistenza della detenzione domiciliare, limitatamente a determinati giorni della settimana, presso l'abitazione dell'affidato, o in un altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, o presso una comunità, seguendo le forme previste dall'articolo 6. L'istituto in questione risponde all'esigenza di modulare l'espiazione *extra moenia* personalizzandola rispetto alle esigenze del minorenne e nello stesso tempo, nei casi in cui non possa essere concessa la misura più ampia in senso pieno, accentuando una maggiore cautela<sup>42</sup>.

Diversamente, la detenzione domiciliare, ex art. 6, co.2, è caratterizzata da maggiore afflittività, in quanto il condannato trascorre la maggioranza delle ore della giornata nell'abitazione e l'allontanamento da essa deve essere autorizzato, per esigenze di studio o di lavoro, soltanto negli orari fissati dall'ordinanza che applica la misura o dal provvedimento successivo del magistrato di sorveglianza minorile.

Dunque l'affidamento in prova con detenzione domiciliare è maggiormente risocializzante perché sotto il profilo quantitativo prevale la misura penale di comunità più ampia e i periodi trascorsi in detenzione domiciliare sono residuali.

Anche nel neo introdotto ordinamento penitenziario minorile, all'affidamento in prova "comune" si affianca la misura penale di comunità dell'affidamento in prova in casi particolari. Il d.lgs. 121/2018, non avendo dettato disposizioni *ad hoc* per i minorenni, rinvia alla disciplina prevista dall'art. 94, d.P.R. 309/1990, riguardante i tossicodipendenti e gli alcolodipendenti. Attualmente negli IPM sono numerosi i detenuti per reati relativi alla cessione di droga e molto spesso i giovani, oltre ad essere gli anelli terminali di un'organizzazione finalizzata alla produzione e distribuzione di sostanze stupefacenti, ne sono anche consumatori. Il consumo di sostanze psicotrope e l'alcolodipendenza sono ormai due piaghe diffuse fra i minori e sono sintomatici di una forte frattura interiore negli adolescenti<sup>43</sup>.

Gli Stati Generali dell'esecuzione penale, in attuazione della l. delega 103/2017, avevano previsto per gli adulti una forma di affidamento in prova al servizio sociale per malati psichici, in modo da realizzare comunità a doppia diagnosi (tossicodipendenza e malattia mentale), ma la proposta non ha avuto seguito.

---

<sup>42</sup> A. Macrillò, *La nuova esecuzione penale minorile*, cit., p. 48.

<sup>43</sup> Secondo la definizione dell'OMS, la tossicomania è uno stato di intossicazione periodica o cronica prodotta dal consumo ripetuto di un farmaco. Le sue caratteristiche sono: il bisogno di continuare ad assumere il farmaco e di ottenerlo con qualsiasi mezzo, la tendenza ad aumentare la dose, la dipendenza fisica e psicologica dagli effetti del farmaco, l'effetto dannoso per l'individuo e per la società.

Il minore condannato tossicodipendente o alcoldipendente può fruire dell'innalzamento della soglia di sospensione dell'esecuzione che è fissata, ex art. 656, co.5, c.p.p., in sei anni di pena detentiva anche residua<sup>44</sup>; non opera il divieto di concessione della misura, stabilito dall'art. 4-*bis* ord. pen., nel caso di reati ostativi.

Per presentare l'istanza di accesso a tale misura, è necessario che l'interessato prenda contatto con i Servizi per le Dipendenze patologiche (SERD) della ASL territorialmente competente o con le strutture associative menzionate dall'art. 115, d.P.R. 309/90, per concordare un programma terapeutico personalizzato.

Gli esercenti la responsabilità genitoriale non possono sostituirsi al minore nella scelta di intraprendere il percorso riabilitativo che compete al solo interessato.

I rappresentanti del servizio sanitario possono recarsi negli Istituti penali ed espletare, di concerto con lo psicologo, le attività prodromiche per l'inserimento del detenuto minore in una comunità che curi le dipendenze.

L'ASL emette due certificazioni che attestano lo stato di tossicodipendenza o di alcoldipendenza e l'idoneità del programma terapeutico; queste devono corredare obbligatoriamente la richiesta volta all'ottenimento della misura di comunità in esame. Per evitare un pregiudizio al recupero del minore tossicomane, è fondamentale che tutta la documentazione, attestante in maniera inequivoca la dannosità del regime carcerario per un soggetto con certificata dipendenza, giunga all'ufficio del P.m. prima che venga emesso l'ordine di esecuzione, ex art. 656 c.p.p.<sup>45</sup> Inoltre la condizione di tossicodipendente non deve essere conosciuta all'autorità procedente e l'interessato deve espiare una pena detentiva ricompresa fra i quattro ed i sei anni.

Il magistrato di sorveglianza ha il potere di disporre la prosecuzione della misura penale di comunità ai fini dell'inserimento sociale, anche se il residuo di pena esorbita i limiti previsti dall'art. 47 ord. pen., qualora l'interessato nel corso dell'affidamento in casi particolari abbia positivamente terminato la fase terapeutica del programma.

---

<sup>44</sup> V.G. Dean, *Ideologie e modelli dell'esecuzione penale*, Torino, 2004, p. 89 ss.

<sup>45</sup> F. Caprioli, D. Vicoli, *Procedura penale dell'esecuzione*, II ed., Torino, 2011, p. 158; D. Vigoni, *Relatività del giudicato e esecuzione della pena detentiva*, Milano, 2009, p. 104 ss.

### 3.3. La detenzione domiciliare

Un'altra misura penale di comunità è la detenzione domiciliare, disciplinata in ambito minorile dall'art. 6, d.lgs. 121/2018, il cui testo ricalca la definizione data dall'art. 47-ter ord. pen. La detenzione domiciliare generica è applicabile a qualsiasi condannato ed è una misura residuale utilizzata quando non vi sono i presupposti per l'applicazione delle misure più ampie<sup>46</sup>. Essa consente al condannato di espiare la pena detentiva nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora o in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, ad esempio disponendo il collocamento in comunità quando trattasi di straniero senza fissa dimora o in case famiglia protette quando riguarda madri di prole non superiore a dieci anni. È necessario che venga elaborato uno specifico programma di intervento educativo dall'USSM per evitare che la misura abbia una minore efficacia rieducativa o risocializzante rispetto alle varie forme di affidamento in prova al servizio sociale. Il limite di accesso a tale misura extramuraria è costituito da una pena anche residua da eseguire di anni tre, il quale viene elevato in anni quattro in tutti i casi previsti dall'art. 47-ter o.p., compreso quello del minore di anni ventuno per esigenze lavorative, di studio o familiari.

Tutte le tipologie di detenzione domiciliare sono applicabili ai rei minori di età, escluse quelle riferite agli ultrasessantenni e ultrasessantenni, se inabili anche parzialmente<sup>47</sup>. Quando si tratta di donna incinta o di madre di prole di età inferiore ai dieci anni o di padre quando non sia assolutamente possibile l'assistenza ai figli, la detenzione domiciliare assume una connotazione "umanitaria", per proteggere l'infanzia.

Con la misura in questione si preserva anche il detenuto in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti cure che non possono essere apprestate dai servizi sanitari degli Istituti penitenziari, ex art. 11 ord. pen.

Il tribunale di sorveglianza<sup>48</sup> ha il potere-dovere di valutare se esistano le condizioni di legge per la concessione della detenzione domiciliare, tenuto conto delle finalità rieducative della pena, della natura dell'infermità, della prognosi infausta e delle sofferenze eventualmente derivanti dall'espiazione della pena *intramoenia*.

---

<sup>46</sup> L. Cesaris, *Art. 47-ter*, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, *Ordinamento penitenziario*, Padova, III ed., 2006, p. 565 ss.

<sup>47</sup> Si veda l'art. 47-ter, commi 01 e 1, lettera d) ord. penit.

<sup>48</sup> F. Fiorentin, M. Marcheselli, *Il giudice di sorveglianza*, cit., p. 140 ss.

Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio<sup>49</sup> o facoltativo<sup>50</sup> dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 c.p., il tribunale di sorveglianza può applicare *ex officio* in sostituzione di questi istituti la detenzione domiciliare, al fine di contemperare le esigenze di tutela della salute del condannato e le esigenze di sicurezza collettiva<sup>51</sup>.

Inoltre esistono due ipotesi di **detenzione domiciliare speciale**: l'art. 47-*quater* ord. pen. disciplina la misura alternativa alla detenzione nei confronti di soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave immunodeficienza che abbiano in corso o vogliano intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive<sup>52</sup>. Nei casi in cui risulti da certificazione la sussistenza delle condizioni di salute *ivi* indicate, il limite di pena per accedere alla misura viene elevato senza un tetto massimo. L'art. 47-*quinquies* ammette alla detenzione domiciliare speciale, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.

Il d.lgs. 121/2018 non richiama la legge 199 del 2010 (c.d. "Legge svuota-carceri") che, dopo la sentenza Torreggiani c/Italia e dopo la l. n. 10/2014, ha acquisito stabilità nell'ordinamento introducendo l'**esecuzione domiciliare** per le pene, anche residue, non superiori a 18 mesi. Questo strumento di deflazione carceraria<sup>53</sup> ha come presupposti la redazione di un progetto educativo, l'idoneità del domicilio e l'insussistenza di elementi che facciano escludere la commissione in futuro di altri delitti. Ma in concreto quest'istituto risulta inutile e inapplicabile ai minorenni essendo una misura dotata di minori garanzie ed utilizzabile solo nel caso in cui la pena detentiva non superi i diciotto mesi.

---

<sup>49</sup> L'esecuzione della pena è **rinviiata obbligatoriamente** quando riguarda una donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi o se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da AIDS, le cui condizioni di salute siano incompatibili con lo stato di detenzione.

<sup>50</sup> L'art. 147 c.p. include tra le ipotesi di **rinvio facoltativo** dell'esecuzione della pena: se è stata presentata domanda di grazia, se la pena deve essere eseguita da chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica o da madre di prole di età inferiore a tre anni.

<sup>51</sup> Secondo la Cassazione, mentre la detenzione domiciliare ha come finalità il reinserimento sociale del condannato, il differimento della pena, ex artt. 146 e 147 c.p. mira soltanto ad evitare che l'esecuzione della pena avvenga in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità.

<sup>52</sup> La Cassazione, nel valutare la compatibilità tra il regime carcerario e le condizioni di salute del detenuto, ha precisato che il tribunale di sorveglianza deve effettuare un giudizio non solo di astratta idoneità dei presidi sanitari territoriali e di quelli disponibili in ambiente penitenziario, ma anche di concreta adeguatezza delle cure erogabili in base a ciascun caso.

<sup>53</sup> C. Perini, *Prospettive attuali dell'alternativa al carcere tra emergenza e rieducazione*, cit., p. 84.

Il tribunale di sorveglianza (o il magistrato di sorveglianza provvisoriamente) dispongono la detenzione domiciliare con ordinanza ricorribile per Cassazione e fissano le modalità secondo quanto previsto dall'art. 284 c.p.p., tenendo conto del programma di intervento educativo predisposto dall'USSM e prevedendo la verifica dell'osservanza delle prescrizioni anche mediante strumenti elettronici o tecnici come il braccialetto elettronico. Le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza minorile competente per il luogo in cui si svolge la misura e mirano a favorire lo svolgimento di attività esterne come quelle di istruzione e formazione professionale, lavorative, culturali, sportive o comunque utili all'inclusione sociale.

Al soggetto sottoposto alla detenzione domiciliare è fatto divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura senza l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza minorile, per cui nel caso di violazione della suddetta prescrizione può essere proposta la revoca della misura se ci si assenta dal domicilio per meno di 12 ore o addirittura si può integrare il reato di evasione, ex art. 385 c.p. Infatti, ai sensi dell'art. 47-*sexies* ord. pen e dopo un intervento di censura della Corte Costituzionale, sia il condannato ammesso alla detenzione domiciliare ordinaria, sia i genitori di prole di età inferiore ai dieci anni sottoposti alla detenzione domiciliare speciale, sono punibili per il reato di evasione nei casi di allontanamenti dal domicilio, senza giustificato motivo e protratti oltre le dodici ore. La misura della detenzione domiciliare presuppone una particolare fiducia accordata al beneficiario e da qui deriva la scelta di punire qualunque trasgressione; di conseguenza non è applicabile il regime previsto per la semilibertà che prevede un periodo di "assenza tollerata" di durata inferiore alle 12 ore, entro il quale la sanzione prevista in caso di ritardi nel rientro in carcere non è di natura penale, ma solo disciplinare<sup>54</sup>.

#### 3.4. *La semilibertà*

Il condannato può essere ammesso alla misura penale di comunità della semilibertà che gli permette di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per curare le relazioni sociali e per partecipare ad attività di istruzione, di formazione professionale, di lavoro, di utilità sociale o comunque funzionali all'inclusione sociale<sup>55</sup> (art. 7, d.lgs. 121/2018).

---

<sup>54</sup> A. Macrillò, *La nuova esecuzione penale minorile*, cit., p. 53.

<sup>55</sup> F. Fiorentin, M. Marcheselli, *Il giudice di sorveglianza*, cit., p. 141.

La semilibertà viene considerata una misura alternativa impropria in quanto il soggetto beneficiario rimane inserito in un istituto penitenziario e mantiene la veste di persona privata della libertà personale<sup>56</sup>; il reinserimento nell'ambiente esterno è parziale e graduale, in relazione ai progressi raggiunti in costanza di trattamento.

Si differenzia, per quanto riguarda i presupposti, rispetto a quella prevista dagli artt. 48 e 50, co. 2, ord. penit., che consentono l'accesso al regime di semilibertà al condannato adulto che abbia espiato almeno metà della pena; mentre è fruibile dal minorenni quando abbia eseguito almeno un terzo della pena. Per i colpevoli dei reati di cui all'art. 4-bis, co.1, ord. penit., si tiene conto del significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua, quindi, in questi casi, il tribunale di sorveglianza ha il potere discrezionale di concedere la misura di comunità laddove constati una rilevante prevalenza tra la pena scontata e quella da espiare<sup>57</sup>.

Non trova applicazione nei confronti dei minorenni l'ipotesi di semilibertà disciplinata dall'art. 50, co.1, ord. penit., che abilita il condannato non affidato in prova al servizio sociale a beneficiare della misura in caso di pena dell'arresto e di pena della reclusione non superiore a sei mesi.

Sebbene l'art. 7, d.lgs. 121/2018, non subordini l'accesso alla misura *de qua* ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società, si ritiene ugualmente applicabile tale presupposto (inserito nell'art.50, co. 4, ord. penit.) vista la compatibilità delle disposizioni in tema di semilibertà. Inoltre la positiva verifica circa i progressi effettuati durante la permanenza in IPM può costituire la base per l'adozione della più ampia misura alternativa della liberazione condizionale<sup>58</sup> la quale presuppone il sicuro ravvedimento ed elide ogni contatto del condannato con l'Istituto di pena<sup>59</sup>.

Nel programma di intervento educativo, di cui è responsabile il direttore dell'Istituto di pena, sono indicate le prescrizioni da osservare all'esterno per i contatti con l'USSM e con la famiglia, nonché gli orari di rientro in istituto.

---

<sup>56</sup> P. Di Ronza, *Diritto dell'esecuzione penale e diritto penitenziario*, cit., p. 225.

<sup>57</sup> L'ordinamento penitenziario (art. 50) fissa, per i condannati adulti per taluno dei delitti indicati nei co. 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, una soglia di accesso alla misura alternativa della semilibertà, indicandola in una pena espiata pari ai due terzi.

<sup>58</sup> V. *infra*, Cap. I, par. 4 della presente tesi.

<sup>59</sup> S. Ruggeri, *La disciplina penitenziaria*, in Aa.Vv., *La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile*, a cura di E. Zappalà, Torino, 2015, p. 262.

Il soggetto ammesso alla semilibertà viene assegnato preferibilmente ad appositi istituti o sezioni e può essere trasferito in un altro istituto che agevoli l'organizzazione e lo svolgimento delle attività esterne ed il consolidamento delle relazioni socio-familiari. Ci si riferisce agli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive ed alternative, descritti nel d.lgs. 272 del 1989, che insieme agli istituti di semidetenzione sono gestiti in modo da realizzare una effettiva integrazione con la comunità esterna, valorizzando nelle varie attività, in collaborazione con i servizi degli enti locali, le risorse del territorio.

Il tribunale di sorveglianza trasmette l'ordinanza di accoglimento della richiesta di semilibertà al P.m. il quale emette un ordine di esecuzione con cui è indicato l'istituto minorile territorialmente più prossimo alla residenza o alla abituale dimora del detenuto e delle famiglie, in modo da consentire il mantenimento delle relazioni educativamente e socialmente significative. Se riguarda un detenuto, il provvedimento ammissivo della misura è trasmesso alla direzione dell'IPM ove si trovi ristretto l'interessato, la quale informa il Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria ed i servizi sociali territoriali per l'avvio del programma di inserimento sociale.

Dunque la semilibertà è una misura penale di comunità applicabile ai condannati che debbano espiare pene detentive più elevate e per reati più gravi rispetto a quelle individuate come soglia di accesso a tutti gli altri benefici<sup>60</sup>. Essa presuppone un certo grado di affidabilità del beneficiario, per cui il co. 4 dell'art. 7 prevede che, in caso di trasgressioni, come l'allontanamento dall'istituto, senza un giustificato motivo, per un tempo superiore alle dodici ore, il condannato sia punibile ex art. 385 c.p. (reato di evasione)<sup>61</sup>. Se invece il condannato risulta assente dall'istituto, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare ed in tali casi la semilibertà può essere revocata. La revoca di tale misura per un comportamento incompatibile con la prosecuzione del regime ha effetto soltanto per il futuro, attese le caratteristiche particolarmente afflittive di essa che la rendono paragonabile alla detenzione; di conseguenza, secondo la Cassazione, si devono detrarre i periodi di pena espiati in costanza di misura fino alla revoca della semilibertà.

---

<sup>60</sup> A. Macrillò, *La nuova esecuzione penale minorile*, cit., p. 57.

<sup>61</sup> L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale (Art. 58-*quater*, ord. penit.).

#### 4. Le altre misure alternative alla detenzione

Le misure penali di comunità si affiancano alle misure alternative alla detenzione fruibili dai condannati minorenni che, anche dopo il d.lgs. 121 del 2018, restano la liberazione anticipata, la liberazione condizionale e la riabilitazione speciale. Non sono applicabili ai minorenni la sospensione condizionata dell'esecuzione e l'espulsione dello straniero, fatto salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi.

Partendo dalla **liberazione anticipata**, questo beneficio consiste nella riduzione della pena che anticipa il termine finale della detenzione e nello specifico nella detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Disciplinata ex art. 54 ord. penit., tale misura viene concessa dal magistrato di sorveglianza minorile con ordinanza adottata in camera di consiglio, senza la presenza delle parti e notificata ai soggetti indicati dall'art. 127 c.p.p. Il magistrato decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere del P.m. e anche in assenza di esso. I presupposti per accedere a questa misura alternativa sono il corretto comportamento per un semestre di pena espiata anche mediante misura penale di comunità e la partecipazione in maniera concreta all'opera di rieducazione. Dunque si valuta l'impegno dimostrato nel corso del trattamento e il mantenimento di rapporti costruttivi con gli operatori, con la famiglia e la comunità esterna, proprio perché, essendo minore il numero di ristretti negli Istituti penali minorili, la misura *de qua* viene disposta laddove l'interessato abbia compiuto un corretto percorso rieducativo e non semplicemente se non abbia a carico provvedimenti disciplinari<sup>62</sup> (requisito che viene invece considerato nelle strutture di detenzione per adulti<sup>63</sup>, dove il sovraffollamento ostacola la rieducazione dei condannati). Inoltre il tribunale di sorveglianza minorile è competente a decidere sull'istanza di ammissione alla liberazione anticipata proposta da un infraventicinquenne condannato ad una pena cumulata e per reati commessi, alcuni da minorenni ed altri da maggiorenne, in quanto deve prevalere la caratterizzazione minorile della pena<sup>64</sup>.

L'istituto della **liberazione condizionale** mira al recupero sociale del reo e rappresenta un peculiare aspetto della fase esecutiva della pena detentiva. Disciplinato in via generale

---

<sup>62</sup> A. Fusi, *Manuale dell'esecuzione penale*, Milano, 2013, p. 420.

<sup>63</sup> Nel caso in cui, per carenze strutturali ed organizzative dell'istituto penitenziario per adulti, non possa essere realizzato un programma rieducativo del detenuto sottoposto a regime speciale, non può essergli negata la liberazione anticipata, per non aver partecipato ad un trattamento, per colpa non sua.

<sup>64</sup> V. l'art. 24 d.lgs. n. 272 del 1989 e l'art. 3 cpv. d.P.R. n. 448 del 1988.

dall'art. 176 c.p. e in ambito minorile dall'art. 21 r.d.l. 1404 del 1934, questo beneficio viene concesso al condannato che, durante la detenzione, abbia dato prova costante di ottima condotta e di adesione al trattamento rieducativo in modo da ritenere certo il suo ravvedimento. Per i condannati che hanno commesso il reato da minorenni, la liberazione condizionale è consentita in qualsiasi momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva. Tuttavia, pur non essendoci i limiti previsti per i maggiorenni, la verifica circa il sicuro ravvedimento si fonda sui progressi compiuti dal minore sottoposto al regime carcerario o ad una misura di comunità e ciò implica l'impossibilità di applicare la liberazione condizionale nella fase iniziale della detenzione<sup>65</sup>. Sulla richiesta dell'interessato infraventicinque provvede il tribunale di sorveglianza per i minorenni, acquisito il parere del magistrato di sorveglianza nel cui distretto il condannato stia eseguendo la pena. Se la domanda non viene accolta, il condannato può riproporla dopo un periodo di almeno tre mesi, eccetto i casi di rigetto per motivi diversi dal mancato ravvedimento in cui è immediatamente riproponibile. Il condannato che abbia dimostrato un sicuro ravvedimento e che abbia soddisfatto le obbligazioni civili derivanti dal reato commesso, può essere posto in libertà prima del termine previsto dalla sentenza definitiva, rispettando le prescrizioni del giudice di sorveglianza. Di conseguenza viene sospesa l'esecuzione della parte di pena che rimane da espiare; inoltre la concessione della liberazione condizionale nei confronti del minorenne comporta sempre la libertà vigilata o quella del riformatorio che si eseguono nelle forme della permanenza in casa o del collocamento in comunità<sup>66</sup>. Se il *quantum* di pena inflitta decorre senza revoche, la pena viene estinta e perdono efficacia le misure di sicurezza personali, mentre perdurano gli effetti penali, comprese le pene accessorie. Non operano i limiti alla concedibilità della misura per i condannati minorenni ad uno dei reati di particolare allarme sociale di cui all'art. 4-*bis*, co.1, ord. penit. La revoca della liberazione condizionale è prevista se viene commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole o in caso di trasgressione degli obblighi inerenti la libertà vigilata. In tale circostanza il tempo trascorso in libertà condizionale non potrà essere computato nella durata della pena ed il condannato non potrà riaccedere nuovamente a tale misura.

---

<sup>65</sup> S. Ruggeri, *La disciplina penitenziaria*, cit., p. 263.

<sup>66</sup> V. art. 36 d.lgs. 272/1989, artt. 20, 21 e 22 d.P.R. 448/1988.

L'ultimo beneficio è la **riabilitazione speciale**, disciplinata per i minorenni dall'art. 24 r.d.l. 1404/1934 e che determina l'estinzione delle pene accessorie e di tutti gli effetti previsti da leggi e regolamenti penali, civili e amministrativi, fatte salve le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena<sup>67</sup> e del perdono giudiziale. Il procedimento è attivabile d'ufficio, o dal P.m., o dall'interessato che non sia sottoposto ad una pena o ad una misura di sicurezza dopo il compimento del diciottesimo anno e prima del venticinquesimo<sup>68</sup>. Il tribunale per i minorenni, avente sede nel luogo di dimora abituale del minorenne, procede, sentita l'autorità di pubblica sicurezza provinciale, il P.m., l'esercente la responsabilità genitoriale o il tutore, se ritiene che il minore sia completamente emendato e degno di essere ammesso a tutte le attività della vita sociale. La sentenza di riabilitazione speciale, ricorribile per cassazione, tiene conto dei precedenti del minore e delle informazioni assunte dalla polizia giudiziaria e dall'USSM in relazione alla sua condotta familiare, scolastica e lavorativa.

La riabilitazione è annotata sul provvedimento al quale si riferisce, viene iscritta nel casellario giudiziale e viene trasmessa all'autorità di p.s. del comune di nascita e di abituale dimora dell'interessato<sup>69</sup>. Alla riabilitazione speciale si applica la revoca prevista per la riabilitazione ordinaria che si verifica se il riabilitato commette, entro sette anni, un delitto non colposo per il quale sia inflitta la reclusione non inferiore a due anni o un'altra pena più grave, anche nel caso di sentenza straniera di condanna riconosciuta ex art. 12 c.p.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> L'istituto è regolato in via generale dall'art. 178 c.p., mentre per i minorenni dal r.d.l. 1404/1934 riferendosi a fatti commessi dai minori di anni diciotto che abbiano dato luogo a condanna ovvero a pronuncia di proscioglimento.

<sup>68</sup> A.C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, Bologna, 1996, p.400.

<sup>69</sup> R. Ricciotti, *La giustizia penale minorile*, Padova, 2007, p.158.

<sup>70</sup> L. Kalb, *L'esecuzione penale a carico dei minorenni*, in *Aa.Vv., Manuale dell'esecuzione penitenziaria*, cit., p. 519.

## CAPITOLO II

### LA VALUTAZIONE DELLA PERSONALITÀ DEL MINORENNE

#### *1. La pericolosità sociale del reo: l'art. 4-bis ord. pen. applicato al minore*

L'art. 4-*bis* ord. penit. è stato introdotto con la legislazione c.d. d'emergenza nata a seguito delle stragi mafiose dei primi anni novanta ed è stato oggetto di numerose modifiche legislative e di censure da parte della Corte Costituzionale.

La norma prevede un sistema disarticolato per l'accesso a forme extramurarie di esecuzione della pena, sulla base del titolo del reato e su presunzioni assolute di pericolosità<sup>1</sup>, fondate, a loro volta, su una presunzione di persistenza dei collegamenti con l'associazione di appartenenza. Di conseguenza, per i condannati con sentenza definitiva e gli imputati in custodia cautelare per reati di particolare allarme sociale, ricompresi nel co. 1 dell'art. 4-*bis*, il presupposto e unica chiave di accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative è costituito dalla collaborazione piena con la giustizia.

L'art. 2 del d.lgs. 121/2018 rende applicabile ai minorenni l'art. 4-*bis*<sup>2</sup> per cui anche i minori condannati per tali gravi reati possono accedere all'assegnazione al lavoro esterno, ai permessi premio e alle misure penali di comunità solo all'esito positivo di una valutazione riguardante la collaborazione con la giustizia e previa esclusione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata<sup>3</sup>.

Il catalogo di reati elencati dall'art. 4-*bis* è eterogeneo: nella prima fascia sono compresi i reati di criminalità organizzata (partecipazione ad associazioni di stampo mafioso, reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p); i delitti di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico; la riduzione in schiavitù; il sequestro di persona a scopo di estorsione, ecc. In casi di limitata partecipazione al fatto o quando l'accertamento integrale del fatto ha reso impossibile la

---

<sup>1</sup> P. Comucci, *lo sviluppo delle politiche penitenziarie dall'ordinamento del 1975 ai provvedimenti per la lotta alla criminalità organizzata*, in A.A.V.V., *Criminalità organizzata e politiche penitenziarie*, a cura di Presutti, Milano, 1994, p.40.

<sup>2</sup> M. Ruotolo, *Diritti dei detenuti e costituzione*, Torino, 2002, p. 213.

<sup>3</sup> Deve, invece, ritenersi applicabile ai minorenni la liberazione anticipata, a prescindere dalle condizioni dettate dall'art. 4-*bis* ord. penit.

collaborazione, ovvero la collaborazione risulti oggettivamente irrilevante, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, l'accesso ai benefici può scattare, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata (co. 1-*bis*).

Ai sensi del co. 1-*ter*, nella seconda fascia sono compresi reati gravi, come l'omicidio, la rapina ed estorsione aggravate cioè commesse con l'uso di armi o da più persone ovvero se la violenza pone taluno in stato di incapacità di intendere o di agire; la fattispecie associativa dell'art. 416 c.p. relativa ad esempio alla produzione di ingenti quantità di sostanze psicotrope; il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; le ipotesi di violenza sessuale, prostituzione e pornografia minorile perché ripugnano alla coscienza collettiva e incidono su temi sensibili<sup>4</sup>.

In particolare, nel caso di autori di reati sessuali o *sex offenders*, portatori di un peculiare disagio psicologico, prima di poter accedere ai benefici, è necessario procedere all'**osservazione scientifica della personalità**, condotta collegialmente per almeno un anno all'interno dell'Istituto penitenziario con la partecipazione di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, psichiatria e criminologia clinica<sup>5</sup>. Nei confronti di un minorenne *sex offender*, il magistrato di sorveglianza minorile deciderà in ordine alla concessione di un beneficio, sulla base delle relazioni periodiche dell'équipe da cui risultano la condotta tenuta dal ristretto e l'osservazione comportamentale e psicologica valutata dalla neuropsichiatria interna all'IPM.

Inoltre è stato inserito un altro percorso di accesso ai benefici penitenziari per i condannati dei delitti contro la libertà sessuale, se commessi in danno di minorenni: secondo quanto previsto dal co. 1-*quinquies*, art. 4-*bis*, questi soggetti vi possono accedere nel caso di positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica con finalità di sostegno psicologico<sup>6</sup>.

Di recente, però, la Corte Costituzionale<sup>7</sup> ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, co. 1 nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art.

---

<sup>4</sup> F. Della Casa, V. Grevi, *Commento all'art. 4 bis, in Ordinamento penitenziario commentato*, Edizioni Cedam, 2015, p. 63 ss.

<sup>5</sup> A. Della Bella, *Accesso ai benefici penitenziari per gli autori di reati sessuali*, in S. Corbetta, A. Della Bella, G.L. Gatta, *Sistema penale e sicurezza pubblica: le riforme del 2009*, Ipsoa, 2009, p. 437 ss.

<sup>6</sup> A. Capitta, *Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote: le modifiche al codice di procedura penale e alla legge sull'ordinamento penitenziario*, in *Dir. pen. cont.*, 5 novembre 2012.

<sup>7</sup> V. Corte Cost., sentenza 23 ottobre - 4 dicembre 2019, n. 253.

416-bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia purché sia stata effettuata dal magistrato di sorveglianza una valutazione, nel caso concreto, dell'assenza di attuali collegamenti o di possibile ripristino dei predetti con l'ambiente criminale di appartenenza al fine di garantire l'esigenza di ordine pubblico e di difesa sociale. Spesso la scelta di fornire un contributo collaborativo rappresenta un sintomo dell'allontanamento del detenuto dal sodalizio di appartenenza, ma esso non può essere utilizzato come unico elemento dimostrativo, durante la fase esecutiva della pena, della cessazione dei predetti legami, per cui andranno accertati altri elementi denotanti un significativo distacco dal sistema *sub* culturale criminale.

Sulla stessa scia della predetta sentenza, la Corte Costituzionale ha eliminato in ambito minorile le preclusioni assolute di accesso ai benefici penitenziari per i condannati dei reati inclusi nel novero dell'art. 4-bis o.p. dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 co. 3, d.lgs. 121/2018 perché si fonda su una presunzione assoluta di pericolosità basata sul titolo di reato commesso. La sentenza n.263/2019, richiamando il proprio costante orientamento sulla finalità rieducativa della pena e sulle implicazioni nei confronti dei minori, ha statuito che la disposizione censurata contrasti con gli art. 27 co. 3 e 31 co. 2 Cost. in quanto l'automatismo legislativo che limitava l'accesso alle misure alternative e l'assenza di collaborazione con la giustizia, presumendo *a fortiori* un'assoluta pericolosità sociale del reo, impedivano alla magistratura di sorveglianza una valutazione individualizzata basata sul percorso risocializzante del detenuto<sup>8</sup>.

Il divieto di ogni automatismo in materia di benefici penitenziari con la conseguente prevalenza delle esigenze rieducative e individualizzate del condannato minore, oltre ad essere sposato dalla giurisprudenza costituzionale, risulta dal tenore della Legge delega 103/2017 (Riforma Orlando) dalla quale emerge la necessità di eliminare qualsiasi valutazione automatica e di considerare altri presupposti che escludono l'attualità di collegamenti con la criminalità, per esempio comportamenti di dissociazione esplicita, adesione a modelli di legalità, radicamento del nucleo familiare in un diverso contesto

---

<sup>8</sup> Sul punto infatti la Corte cit. ha precisato che “*siffatto automatismo si porrebbe in contrasto con i principi di cui all'art. 1 co. 85 lettera p) n. 5 e 6 della Legge delega n. 103/2017 che prevedono l'ampliamento dei criteri di accesso alle misure alternative alla detenzione e l'eliminazione di ogni automatismo nella concessione dei benefici penitenziari*”, impedendo di valutare nel merito l'istanza del detenuto e di adeguarne la concessione ai progressi da lui compiuti durante l'esecuzione della pena.

territoriale ed impegno profuso per le attività di risarcimento o riparatorie in favore delle vittime di reato<sup>9</sup>.

Inoltre la Cassazione ha stabilito il principio per cui non sia automaticamente preclusa per il minore l'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in ragione dell'intervenuta condanna per il reato di evasione, in quanto ciò che rileva sono i progressi trattamentali compiuti, il grado di rieducazione ed un'analisi approfondita sulla personalità e sulla sua perdurante pericolosità sociale.

In ossequio della precedente giurisprudenza<sup>10</sup>, è venuta meno la rigida preclusione alla fruizione dei permessi premio, prima dell'espiazione di metà della pena, nei confronti dei condannati minorenni per i delitti di cui all'art. 4-*bis* o.p., poiché si poneva in contrasto con le specifiche esigenze dell'esecuzione minorile, risolvendosi in un automatismo incompatibile con la necessità di valutazioni individualizzate e discrezionali. Per cui non risulterà essere ostativo il *quantum* di pena già espia dal detenuto minorenne e competerà al magistrato di sorveglianza effettuare una valutazione in ordine all'impiego di un istituto che rappresenta uno strumento essenziale per perseguire il progressivo reinserimento del detenuto nella società.

È poi inapplicabile ai minori condannati per i delitti di cui all'art. 4-*bis* o.p. la previsione dettata dall'art. 656, co.9, c.p.p., perché la sospensione dell'ordine di esecuzione ha nei confronti dei condannati minorenni una funzione determinante, essendo finalizzata ad impedire che il condannato a pena detentiva breve debba entrare all'interno dell'Istituto carcerario, con l'effetto desocializzante che ne deriva, posticipandosi la valutazione circa le condizioni ostative rispetto alle misure penali di comunità al momento della decisione del tribunale di sorveglianza<sup>11</sup>.

Il d.lgs. 121/2018, in virtù della clausola di sussidiarietà, investe indirettamente il tema delle **misure di sicurezza** e della pericolosità sociale dei minorenni.

Di conseguenza, anche in questo caso, è intervenuta la Corte Costituzionale dichiarando illegittima, per contrasto con le esigenze di specificità del trattamento penale

---

<sup>9</sup> L. Eusebi, *Riforma penitenziaria o riforma penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p.1333 ss.; M. Pelissero, *Gli stati generali sull'esecuzione penale: i problemi noti messi a nudo e la necessità di risposte di sistema*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 1129.

<sup>10</sup> La sentenza della Corte Cost. n. 450 del 1998 ha statuito l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-*ter*, co.4, ord. penit., nella parte in cui si riferisce ai minorenni.

<sup>11</sup> V. sent. Corte Cost. n. 90/2017 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, co.9, lettera a) c.p.p. nella misura in cui risulta applicabile al procedimento a carico di minorenni.

dei minori, l'applicabilità ai minorenni del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, misura di sicurezza da sostituire con una diversa misura non segregante che consentirebbe di soddisfare in modo più adeguato le esigenze di cura e di controllo della pericolosità sociale<sup>12</sup>.

Dunque sono applicabili ai soggetti minori di età solo la **libertà vigilata**, eseguita con le modalità della permanenza nell'abitazione familiare o seguendo le disposizioni vincolanti, impartite dal giudice, relative alle attività di lavoro o di studio utili per il minorenne; ed il **reformatorio giudiziale** da eseguirsi con le forme del collocamento in una comunità pubblica ed autorizzata con l'imposizione di prescrizioni *ad hoc* cui ottemperare. Competente ad eseguire ed a vigilare sulle misure di sicurezza è il magistrato di sorveglianza minorile del luogo di esecuzione della misura<sup>13</sup>.

Per quanto riguarda l'ipotesi di infermità psichica sopravvenuta, alla luce del recente orientamento giurisprudenziale<sup>14</sup>, il tribunale di sorveglianza minorile può disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare, anche in deroga ai limiti previsti dal co. 1. art. 47-ter, essendo la patologia psichica espunta dall'ambito applicativo del differimento obbligatorio e facoltativo della pena ex artt. 146 e 147 c.p. e mancando reali alternative alla collocazione in strutture interne al circuito penitenziario<sup>15</sup>.

La soluzione più opportuna rispetto alla peculiare condizione minorile sarebbe l'affidamento del minore a strutture terapeutiche specializzate e la prescrizione di frequentare strutture sanitarie in grado di praticare i più idonei trattamenti curativi<sup>16</sup>.

Riassumendo, per ciò che afferisce i minori, sia la legge delega che le numerose sentenze della Corte Costituzionale hanno ribadito la necessità di eliminare dal sistema tutti gli sbarramenti e le preclusioni automatiche in caso di commissione di reati elencati nell'art.4-bis o.p. in favore di un'esecuzione penale tesa alla responsabilizzazione sociale ed all'educazione del condannato; il principale parametro di valutazione per la concessione dei benefici penitenziari dovrebbe essere il grado di rieducazione raggiunto

---

<sup>12</sup> L. Tricomi, *La condizione del fanciullo è tutelata anche in caso di infermità mentale*, in *Guida dir.*, fasc. 32, p. 82 ss.

<sup>13</sup> A. Macrillò, *La nuova esecuzione penale minorile*, cit., p. 82.

<sup>14</sup> V. sent. Corte Cost. 20 febbraio- 19 aprile 2019 n. 99 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, co. 1-ter, ord. penit.

<sup>15</sup> Occorre ricordare che i soggetti imputabili non possono essere collocati presso le **REMS** (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza) poiché esse accolgono gli autori di reato infermi e semi infermi di mente ritenuti socialmente pericolosi. (L. 81/ 2014).

<sup>16</sup> G. Panebianco, *Il sistema penale minorile. Imputabilità pericolosità ed esigenze educative*, Torino, 2012, p. 360.

e quindi i progressi effettuati nel corso del trattamento, in relazione alla finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost.

## 2. Lo strumento della PCL-R: YV per valutare la psicopatia negli adolescenti

Il costrutto della psicopatia, intesa in termini di disturbi interpersonali ed affettivi, stile di vita antisociale ed impulsività, è maggiormente riscontrabile negli uomini<sup>17</sup> e rilevabile fin dall'adolescenza<sup>18</sup>. Per misurare l'eventuale presenza di tratti psicopatici nei minorenni, Forth e altri colleghi hanno ideato una scala di valutazione “*the Hare Psychopathy Checklist-Youth Version*”<sup>19</sup> (PCL-R: YV) basata sugli stessi 20 item della “*Hare Psychopathy Checklist-Revised*” (PCL-R), ossia lo strumento utilizzato maggiormente dai ricercatori per la diagnosi di psicopatia negli adulti.

Dall'articolo di validazione originale della PCL-R: YV si deducono alcuni dati statistici e l'esistenza di tre modelli potenzialmente applicabili ad essa: il modello a due fattori<sup>20</sup>, il più utilizzato; il modello a tre fattori che, attraverso il metodo di Analisi Fattoriale Esplorativa (EFA), individua le dimensioni della psicopatia includendovi i disturbi in ambito interpersonale, affettivo, comportamentale e antisociale<sup>21</sup>; ed infine il modello a quattro fattori, emerso dall'Analisi Fattoriale Confermativa (CFA) che definisce le variabili latenti come la causa delle correlazioni tra le variabili osservate<sup>22</sup>.

---

<sup>17</sup> R.D. Hare, *The Hare Psychopathy Checklist-Revised* (2nd ed.), North Tonawanda, NY, Multi-Health Systems, 2003.

<sup>18</sup> A. E. Forth, D.S. Kosson, & R. D. Hare, *The Hare Psychopathy Checklist: Youth Version*, North Tonawanda, NY, Multi-Health Systems, 2003; P.J. Frick & M.A. Marsee, *Psychopathy and developmental pathways to antisocial behavior in youth*, in C. J. Patrick, *Handbook of psychopathy*, New York, Guilford Press, 2006, pp. 353-374.

<sup>19</sup> C.S. Neumann, A. E. Forth, D.S. Kosson, & R. D. Hare, *Factor Structure of the Hare Psychopathy Checklist: Youth Version (PCL: YV)*, in *Incarcerated Adolescents*, in *Psychological Assessment*, Vol. 18, 2006, pp.142-154.

<sup>20</sup> T.J. Harpur, R.D. Hare, & A.R. Hakstian, *Two-factor conceptualization of psychopathy: Construct validity and assessment implications*, in *Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clinical Psychology*, Vol.1, 1989, pp. 6-17.

<sup>21</sup> C.S. Neumann, D. Kosson & R.T. Salekin, in *Exploratory and confirmatory factor analysis of the psychopathy construct: Methodological and conceptual issues*, in H. Herve' & J. Yuille, *Psychopathy: Theory, Research, and Social Implications*, New York, Erlbaum.

<sup>22</sup> D.J. Cooke, & C. Michie, *Refining the construct of psychopathy: Towards a hierarchical model*, in *Psychological Assessment*, Vol. 13, 2001, pp. 171-188; M. J. Vitacco, C. S. Neumann, & R.L. Jackson, *Testing a four-factor model of psychopathy and its association with ethnicity, gender, intelligence, and violence*, in *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, Vol. 73, 2005, pp. 466-476.

Per esaminare la struttura della PCL-R: YV sono stati condotti due studi: il primo considera un campione di 505 maschi adolescenti detenuti in 5 Istituti Penitenziari degli Stati Uniti e del Canada ed ha lo scopo di evidenziare le correlazioni tra i 3 modelli precedentemente descritti per valutare il costrutto della psicopatia. Da questa ricerca è risultato più adatto il modello a 4 fattori, dove il fattore Antisociale risulta essere strettamente collegato a quello Affettivo ed al fattore Stile di vita e meno correlato con quello Interpersonale.

Invece, nel secondo studio i 3 modelli sono stati testati su un campione di 233 maschi adolescenti detenuti in 2 Istituti Penitenziari del Regno Unito. I risultati di tale studio indicano un legame tra il modello a 4 fattori composto da 18 item sviluppato da Robert Hare (2003) e la versione modificata del modello a 3 fattori, con 13 item, elaborata da Cooke e Michie (2001).

I due studi hanno dimostrato che il modello a 4 fattori ha una validità superiore<sup>23</sup> nel determinare le caratteristiche della psicopatia nell'adolescenza.

Dunque i ricercatori sono tutti concordi nel ritenere che l'unico mezzo per fornire una valutazione valida ed attendibile dei tratti e dei comportamenti psicopatici, in contesti di ricerca, clinici e forensi, sia la PCL-R: YV<sup>24</sup> che ricalca la PCL-R di Robert Hare<sup>25</sup>, una scala composta da 20 item e da due fattori. Il processo di valutazione, effettuato attraverso questo strumento ed applicabile anche ad una popolazione non forense<sup>26</sup>, si articola in tre fasi: la prima è la somministrazione di un'intervista semi-strutturata, per indagare la storia del soggetto, ricavare esempi rappresentativi del suo stile di interazione e ottenere informazioni da confrontare con la documentazione in possesso del clinico; la seconda fase è quella di *file review*, cioè di revisione della documentazione personale per l'acquisizione delle informazioni collaterali all'intervista, per riscontrare la credibilità nei contenuti e ricavare i dati principali; infine l'ultima fase è quella dell'attribuzione del punteggio agli item in base ai dati raccolti dal somministratore dell'intervista.

---

<sup>23</sup> Z.T. Walsh, M.T. Swogger & D.S. Kosson, *The nature of violence in psychopathic and nonpsychopathic offenders: Instrumentality and related constructs*, Poster presented at the annual meeting of the Society for Research in Psychopathology, Toronto, 2003.

<sup>24</sup> A.E. Forth, D.S. Kosson, & R. D. Hare, *The Hare Psychopathy Checklist: Youth Version*, Manuale adattato in italiano a cura di U. Sabatello, L. Abbate & M. Spissu, Giunti Psychometrics, 2013.

<sup>25</sup> V. Caretti, G.S. Manzi, A. Schimmenti, L. Seragusa hanno curato l'adattamento italiano del manuale *Hare Psychopathy Checklist- Revised: 2nd edition*, Giunti Psychometrics, 2011.

<sup>26</sup> Lo strumento, in una certa misura, può interessare anche una popolazione non forense, apparendo evidente il valore di ricerca della PCL-R: YV a fronte di un 60% delle consultazioni richieste ai Servizi per la salute mentale in età evolutiva, motivate da Disturbo della condotta o oppositivo provocatorio.

Secondo il modello di Hare e tradotto, nella versione adolescenti, dai Professori Sabatello ed Abate<sup>27</sup> gli *items* si suddividono in 4 componenti che convergono in 2 fattori: il Fattore 1, detto anche del deficit affettivo/interpersonale<sup>28</sup> descrive un soggetto con un'autostima ipertrofica, egoista, privo di rimorsi e sfruttatore; si articola quindi nelle **componenti Interpersonale** (Componente 1) e **Affettiva** (Componente 2). Il secondo gruppo, detto Fattore 2, che si articola nelle **componenti Stile di vita** (Componente 3) e **Antisocialità** (Componente 4) identifica invece uno stile di vita antisociale caratterizzato da impulsività e irresponsabilità.

Ad ogni item viene attribuito un punteggio di 0/1/2 in base al grado di presenza o di assenza dei comportamenti riferibili a ciascuna caratteristica<sup>29</sup>. Nello specifico si attribuisce 0 quando l'item non è applicabile al ragazzo; 1 quando ci sono dubbi o contrasti nel rilevare tutti gli aspetti dell'item; 2 quando il suo comportamento è ragionevolmente somigliante alla descrizione dell'item. La somma dei punteggi attribuiti a ciascun item e riportati nella colonna di appartenenza darà il totale di ogni componente le quali, aggiunte agli item omessi, condurranno al Punteggio Totale.

Oltre la griglia di valutazione e la tavola del profilo da cui emerge il grafico e l'eventuale superamento del *cut off* dell'antisocialità o della psicopatia, vengono utilizzate, ai fini della ricerca, delle tavole di correzione dei punteggi grezzi se alcuni item sono stati omessi. In ogni caso il Punteggio totale della PCL-R: YV non può essere calcolato se nella valutazione sono stati omessi più di 5 item.

I 20 items della PCL-R: YV sono i seguenti<sup>30</sup>:

1) *Impression Management*, che caratterizza un adolescente loquace, che disorienta l'interlocutore e che cerca di divagare dall'argomento principale, interagendo in maniera poco sincera.

---

<sup>27</sup> U. Sabatello, L. Abate, M. Spissu hanno tradotto il manuale *The Hare Psychopathy Checklist: Youth Version*.

<sup>28</sup> American Psychiatric Association, *Diagnostic and statistical manual of mental disorders*, Arlington, American Psychiatric Publishing, 2013.

<sup>29</sup> A.E. Forth, D.S. Kosson, & R. D. Hare, *The Hare Psychopathy Checklist: Youth Version*, cit., p. 28 ss.; K. A. Hallgren, *Computing Inter-Rater Reliability for Observational Data: An Overview and Tutorial*, in *Tutorials in quantitative methods for psychology*, 2012.

<sup>30</sup> A.E. Forth, D.S. Kosson, & R. D. Hare, *The Hare Psychopathy Checklist: Youth Version*, cit., p. 41 ss.; A.K. Miller, K.A. Rufino, M.T. Boccaccini, R.L. Jackson & D.C. Murrie, *On individual differences in person perception: Raters' personality traits relate to their Psychopathy Checklist-Revised scoring tendencies*, Vol.8, 2011, pp. 253-260.

2) Senso di sé grandioso, che descrive ragazzi che hanno un elevato senso di superiorità ed una pervasiva pulsione nel “dominare”.

3) Ricerca di stimoli, che tratteggia quei giovani che ricercano il cambiamento e l'eccitazione in diverse aree, vivendo con irrequietezza e amando correre rischi.

4) Menzogna patologica, che caratterizza gli adolescenti che mentono in modo persistente in diversi settori, senza imbarazzarsi se colti in contraddizione.

5) Manipolazione per vantaggi personali, quando è presente una pianificazione ingannatoria a scapito di altri, sfruttando le debolezze altrui per trarne dei vantaggi personali.

6) Assenza di rimorso, che descrive ragazzi che non mostrano preoccupazione per le conseguenze negative che le loro azioni hanno sulla società, non comprendendone la gravità o ritenendo di essere stati giudicati in maniera troppo severa.

7) Affettività superficiale, ossia l'incapacità di descrivere le emozioni in maniera profonda o di fornire dettagli sulle relazioni con gli altri che di conseguenza costituiranno solo legami superficiali.

8) Insensibilità/Assenza di empatia, che caratterizza un ragazzo cinico, egoista ed indifferente alla sofferenza causata alle vittime o ai propri familiari.

9) Parassitismo, che riflette un *pattern* di comportamento<sup>31</sup> in cui agli altri viene richiesto di provvedere ai propri bisogni, senza considerare i costi economici ed emotivi di chi aiuta ed anzi sfruttando la loro vicinanza.

10) Scarso controllo della rabbia, quando un ragazzo è incline a comportamenti aggressivi improvvisi o eccessivi, in risposta alla frustrazione e alle critiche.

11) Comportamento sessuale impersonale: è un item indipendente e descrive chi tiene delle relazioni sessuali occasionali e insignificanti<sup>32</sup>.

12) Problematiche comportamentali precoci, in cui rientrano seri problemi comportamentali distruttivi ed esternalizzanti, non dovuti a fattori familiari e presenti già dai 10 anni in giù<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> A.E. Forth, D.S. Kosson, & R. D. Hare, *The Hare Psychopathy Checklist: Youth Version*, cit., p. 46.

<sup>32</sup> Viene attribuito un punteggio pari a 0 agli adolescenti che non hanno mai intrapreso relazioni sessuali con altri.

<sup>33</sup> Questi problemi possono includere menzogne permanenti, furti, incendi, fughe reiterate da casa, assenze ingiustificate, vandalismo, bullismo, violenza e attività sessuale precoce.

13) Assenza di obiettivi, che dimostra l'incapacità di pianificazione e la mancanza di volontà di prendere degli impegni: di solito l'adolescente tende a vivere alla giornata e si prefissa degli obiettivi poco realistici.

14) Impulsività, che caratterizza quei ragazzi che agiscono senza riflettere e senza valutare i pro e i contro dei loro atti antisociali, in diversi settori.

15) Irresponsabilità, che sottolinea il fallimento nell'adempiere agli obblighi assunti in varie aree: il ragazzo tiene comportamenti a rischio, non svolge i propri lavori quotidiani, accumula debiti di denaro e interrompe i trattamenti prescritti.

16) Incapacità di accettare le responsabilità, ossia la riluttanza ad accettare le conseguenze penali e non penali dei propri agiti; dunque l'adolescente applica il meccanismo di negazione o minimizzazione dei comportamenti tenuti, attribuendo la colpa agli altri.

17) Relazioni interpersonali instabili: è un item indipendente e rivela la superficialità nel risolvere i conflitti e nel mantenere relazioni sessuali o amicali per lunghi periodi di tempo.

18) Grave comportamento criminale, che valuta quanto sia frequente o occasionale il coinvolgimento del giovane in atti criminali gravi (ad esempio, omicidio, rapina, possesso d'armi, spaccio di stupefacenti).

19) Gravi violazioni della libertà condizionale, che includono violazioni tecniche comportanti la revoca della libertà condizionale, fughe o tentativi di fuga da istituti di sicurezza o la commissione di nuovi reati durante la fruizione di tale beneficio.

20) Versatilità criminale, che descrive ragazzi che hanno commesso reati di tipo diverso a partire dall'età di undici anni. La lista con quindici categorie di reato non è esauriente in quanto presenta variazioni in base al codice penale di ogni Paese. Per ottenere il punteggio massimo in questo item un adolescente deve essersi attribuito o deve risultare dai documenti la commissione di sei diversi tipi di reati.

Dopo aver ricavato dall'intervista i tratti caratterizzanti l'interlocutore e dopo aver effettuato lo *scoring system* è necessario sottolineare la diversità di valore attribuito ai punteggi nella scala per adulti e in quella per adolescenti. Infatti, mentre per i primi il punteggio totale può variare da 0 a 40, con una percentuale del 15/20% che riceve un punteggio pari  $\geq 22$ , cioè il punteggio minimo per la diagnosi di psicopatìa, per gli

adolescenti la ricerca condotta<sup>34</sup> non ha ancora stabilito la validità dei *cut score* specifici, sia perché il costrutto è dimensionale e non categoriale, sia perché la personalità dei giovani non è ancora totalmente strutturata e non può e non deve essere valutata unicamente da questa griglia.

La PCL-R: YV fornisce un metodo standardizzato, deve essere somministrata da possessori di lauree in scienze psicologiche, mediche e sociali ed è diretta agli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 22 anni che si trovino in case famiglia o in istituti penali minorili o siano sottoposti a misure alternative. Questo strumento clinico e di ricerca è in grado di fornire indicazioni sul rischio evolutivo, sull'eventuale recidiva e sulla pericolosità sociale di un giovane che abbia adottato un comportamento criminale, considerato grave<sup>35</sup>.

Infine, poiché la psicopatia è un disturbo deviante dello sviluppo, una continua interazione di fattori emotivi e comportamentali che si trasformano<sup>36</sup>, è fondamentale intervenire sul processo evolutivo<sup>37</sup> degli adolescenti, ma bisogna evitare l'uso dell'etichetta diagnostica "psicopatico" quando si descrive un ragazzo intervistato con la PCL-R: YV, sottolineando piuttosto la necessità di un percorso terapeutico e di assistenza sociale.

---

<sup>34</sup> In Italia la ricerca è stata effettuata su un campione di 113 maschi di età compresa tra 12 e 18 anni, autori di reati diversi.

<sup>35</sup> H. Gretton, M. McBride, R. D. Hare, R. O'Shaughnessy & G. Kumka, *Psychopathy and recidivism in adolescent sex offenders. Criminal Justice and Behavior*, Vol. 28, 2001, pp.427–449.

<sup>36</sup> J.R. Meloy, *The Psychopathic Mind*, Aronson, N.Y., 2002.

<sup>37</sup> R. Rogers, M.J. Vitacco, K.R. Cruise, K.W. Sewell & C.S. Neumann, *Screening for adolescent psychopathy among at-risk youth: Initial validation of the Survey of Attitudes and Life Experiences*, Vol. 9, 2002, pp. 343–350.

## CAPITOLO III

### L'INTERVENTO EDUCATIVO NEGLI ISTITUTI PENALI PER MINORENNI

#### *1. L'organizzazione e gestione tecnica degli Istituti penali per i minorenni*

I Centri per la Giustizia minorile (CGM) si avvalgono di quattro servizi: i Centri di prima accoglienza (CPA) che ospitano i minori arrestati fino all'udienza di convalida del fermo da celebrarsi entro 96 ore dall'arresto; gli Uffici di servizio sociale minorile; le Comunità ministeriali a carattere rieducativo e l'Istituto penale per i minorenni (IPM), per l'espiazione delle pene particolarmente afflittive.

L'IPM è una struttura volta ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria quali la custodia cautelare o l'espiazione di pena<sup>1</sup> dei minorenni autori di reato. Tali istituti ospitano minorenni e giovani adulti fino agli anni 25, quando il reato cui è riferita la misura sia stato commesso prima del compimento della maggiore età.

Nel capo IV, d.lgs. 121/2018, è stata finalmente disciplinata l'organizzazione del trattamento *intramoenia* riservato ai minorenni al fine di distinguerla da quella prevista negli Istituti penitenziari per adulti.

Per concretizzare i principi della rieducazione e del reinserimento sociale del condannato, la gestione degli IPM comporta uno stretto raccordo tra l'area sicurezza e l'area psico-pedagogica al fine di prevenire, fin dal momento dell'ingresso in carcere, il rischio di atti di autolesionismo e di suicidio. Gli operatori si impegnano a decodificare il comportamento del minorenne così da poter adottare risposte diversificate, quali l'intervento educativo, la mediazione del conflitto, la riparazione ed i colloqui di chiarificazione con il gruppo dei pari e con il personale coinvolto<sup>2</sup>.

Lo strumento mediante il quale le professionalità presenti all'interno dell'Istituto e l'insieme degli attori territoriali stabiliscono le modalità sul piano operativo dei servizi e

---

<sup>1</sup> S. Pesarin, C. Chinnici, *La carta dei diritti e dei doveri dei minorenni che incontrano i servizi minorili della giustizia*, cit., p. 9.

<sup>2</sup> Dipartimento della giustizia minorile, Circolare del 17 febbraio 2006 n. 5391, "*Organizzazione e gestione tecnica degli Istituti penali per minorenni*".

delle attività è il **Progetto di Istituto**<sup>3</sup>. Il criterio fondamentale su cui deve basarsi l'organizzazione del progetto è quello dell'integrazione tra le varie aree e tra le diverse figure professionali nel perseguimento degli obiettivi istituzionali<sup>4</sup>.

Oltre ad assicurare un clima di civile convivenza tra gli operatori ed i minori e nei rapporti tra i detenuti stessi, finalità preminente è quella di tutelare un ambiente fisico dignitoso, con locali curati nell'igiene e nell'arredamento e di garantire il rispetto delle regole fondamentali della salute e della legalità, intesa come certezza e chiarezza della norma<sup>5</sup>. A tal fine, nell'assegnazione dei detenuti è assicurata la separazione dei minorenni dai giovani al di sotto dei venticinque anni e degli imputati dai condannati<sup>6</sup> (art.15, d.lgs. 121/2018). A norma dell'art.16 le **camere di pernottamento** devono essere adattate alle esigenze di vita individuale dei detenuti e possono ospitare sino ad un massimo di quattro persone. Ai detenuti è consentita la **permanenza all'aria** aperta per un tempo non inferiore alle 4 ore al giorno, in modo organizzato e con la presenza degli operatori penitenziari e dei volontari, in spazi attrezzati per lo svolgimento di attività fisica e ricreativa. Quindi la permanenza all'aperto non si riduce più ad un'attività limitata al passeggio: i periodi trascorsi fuori dalle celle diventano così un'occasione per favorire la socialità e per proseguire l'intervento educativo. La vigente disciplina dettata per i minorenni dall'art. 17 è meno analitica rispetto a quella prevista per gli adulti e non prevede la possibile riduzione della permanenza all'aria fino a due ore al giorno, ma consente genericamente la riduzione solo per specifici motivi.

Per evitare che lo Stato incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti nei confronti dei ristretti, ex art. 3 della CEDU, il calcolo dello spazio individuale minimo in una cella collettiva, anche quando la superficie sia inferiore ai 3 mq<sup>7</sup> per detenuto, deve includere la valutazione di altri fattori come la fruizione di attività

---

<sup>3</sup> Dipartimento per la Giustizia minorile, Circolare del Capo Dipartimento n. 1 del 18.03.2013 "*Modello di intervento e revisione dell'organizzazione e dell'operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia*" e relativo Disciplinare n. 2 "*Istituti penali per i minorenni*" allegato alla medesima.

<sup>4</sup> I. Mastropasqua, E. Colla, *Il ruolo della giustizia minorile e la dimensione socio-educativa della risposta penale*, in G. Campesi, L. Re, G. Torrente, *Dietro le sbarre e oltre- Due ricerche sul carcere in Italia*, Torino, L'Harmattan, Italia, 2009, p. 13.

<sup>5</sup> Dipartimento della Giustizia minorile e Direzione per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, *La giustizia minorile in Italia, Juvenile Justice in Italy*, cit., p. 87.

<sup>6</sup> Nella prassi, l'art. 15, d.lgs. 121/2018, non è sempre rispettato per problemi strutturali degli Istituti penali per minorenni. In Italia esiste un solo Istituto minorile esclusivamente femminile, a Pontremoli (Massa Carrara), luogo di destinazione di tutte le minori arrestate nel Centro-nord. Negli IPM di Roma-Casal del marmo e di Nisida (Napoli) è presente una sezione femminile.

<sup>7</sup> È previsto il diritto al risarcimento del danno ex art. 35-ter, co. 3, ord. penit. per insussistenza dello spazio vitale minimo pari a 3 mq per detenuto.

ricreative e sportive, la possibilità di movimento fuori dalla cella, la condivisione di questa con un solo detenuto, poiché tutti questi elementi possono compensare la mancanza dello spazio vitale nella camera detentiva.

Sin dall'ingresso in Istituto, al detenuto vengono illustrate in maniera chiara ed esauriente le **regole interne**, le opportunità offerte, i doveri e gli obblighi ai quali deve attenersi. L'art. 20 mira a favorire la responsabilizzazione del minorenne e a prevenire il "rischio di passività" durante la detenzione. Le regole di comportamento del recluso consistono nell'osservare gli orari d'Istituto, curare l'igiene personale, pulire e tenere in ordine la camera di pernottamento, consumare i pasti nelle aree a ciò deputate e non nelle celle, salvo prescrizione medica e relazionarsi con gli operatori e con gli altri detenuti nel reciproco rispetto. Durante le attività trattamentali proposte è vietato rimanere nelle celle, salvo casi eccezionali o per motivi di salute accertati dal sanitario.

Negli Istituti penali per minorenni, al fine di rinsaldare i rapporti con i familiari e con le persone significative, sono previsti otto **colloqui**<sup>8</sup> mensili, di cui uno da svolgersi in un giorno festivo o prefestivo, dalla durata non inferiore a 60 minuti e non superiore a 90 minuti oppure da fruire cumulativamente. Il regolamento esecutivo dell'ordinamento penitenziario prevede colloqui con persone diverse dai congiunti, indicate dal minore e ritenute idonee dall'équipe. Per verificare la sussistenza della relazione affettiva legittimante il colloquio con il detenuto, vengono acquisite informazioni tramite l'USSM e i servizi socio-sanitari territoriali. In particolari circostanze sono previste visite prolungate per un numero di quattro al mese e dalla durata dalle quattro alle sei ore, fruibili dal detenuto con familiari, con soggetti gravemente infermi o con prole di età inferiore ai dieci anni in uno spazio appositamente attrezzato che riproduca l'ambiente di vita domestico e consenta la consumazione di pasti.

Le **conversazioni telefoniche** di cui possono fruire i giovani detenuti hanno una durata massima di 20 minuti e non possono essere inferiori a due e non superiori a tre a settimana<sup>9</sup>. L'autorità giudiziaria può ordinare che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate, mentre è sempre disposta la registrazione dei colloqui telefonici dei

---

<sup>8</sup> I colloqui e la tutela dell'affettività sono disciplinati dall'art. 19, d.lgs. 121/2018.

<sup>9</sup> I colloqui telefonici con i detenuti sono regolati dall'art. 39 del d.P.R. n. 230/2000. Una circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (prot. n. 0177644-2010) individua i casi in cui è consentito ai detenuti chiamare telefoni cellulari quando non abbiano altra possibilità di contatto con i congiunti. Non sono ammesse chiamate dall'esterno, a meno che la chiamata non provenga da un congiunto o convivente detenuto, purché entrambi siano stati regolarmente autorizzati.

detenuti per reati elencati nell'art. 4-*bis* ord. penit. Il ristretto indigente, ad es. il minore straniero non accompagnato<sup>10</sup> e chi non effettua colloqui con i parenti, può fare la richiesta di sussidio assistenziale a spese dell'amministrazione per ottenere i rifornimenti, una volta alla settimana, dei generi per l'igiene personale e dell'abbigliamento stagionale necessario. Nell'ottica di un sovvenzionamento per piccole spese e al fine di incentivare i ragazzi alla vita comune intramuraria, sono previsti dei sussidi per chi frequenta le attività scolastiche e le attività di formazione professionale<sup>11</sup>.

Per quanto riguarda i **permessi**, essi rappresentano uno strumento essenziale per perseguire efficacemente il progressivo reinserimento del detenuto nella società e si distinguono in ordinari e premiali. I primi sono regolati dall'art. 30 ord. penit. ed il magistrato di sorveglianza può concederli sia ai definitivi che agli imputati quando si verifica un pericolo imminente di vita di un familiare. I permessi premiali<sup>12</sup> invece possono essere fruiti dai condannati dalla condotta regolare e che non risultino socialmente pericolosi; non eccedono i 60 giorni in 1 anno di espiazione e non possono essere superiori a venti giorni ogni volta. La loro finalità è quella di consentire al detenuto di coltivare interessi lavorativi, affettivi e culturali.

Non risulta specificamente regolato dal d.lgs. 121/2018 il tema della **corrispondenza** che rimane disciplinato dagli artt. 18 e 18-*ter* ord. penit. e dall'art. 38 del d.P.R. 230/2000. L'amministrazione penitenziaria deve fornire materiali di cancelleria per la corrispondenza epistolare in entrata e in uscita, in maniera gratuita, ai detenuti che non possono provvedervi a loro spese; mentre per tutti gli altri ne deve essere consentito l'acquisto presso lo spaccio dell'Istituto. Per esigenze attinenti le indagini o di prevenzione dei reati o per ragioni di sicurezza dell'Istituto, possono essere disposte, nei confronti dei singoli detenuti, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi, limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa oppure la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo o la verifica del contenuto delle buste senza lettura della missiva. L'autorità

---

<sup>10</sup> La l. 47/2017 disciplina la protezione dei minori stranieri non accompagnati, prevedendo la figura del tutore volontario, selezionato su base regionale dal Garante per l'infanzia e per l'adolescenza e nominato dal TM. I compiti del tutore del MSNA sono: lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione, le richieste di permesso di soggiorno, i rapporti con i servizi sociali e con la famiglia.

<sup>11</sup> V. art. 45, d.P.R. 230 del 2000.

<sup>12</sup> Il d.lgs. 121/2018 non detta una previsione specifica sui permessi premio, per cui in virtù della clausola di sussidiarietà ex art. 1, dovrà applicarsi l'art. 30-*ter* ord. penit. così come interpretato dalla recente Corte Costituzionale.

giudiziaria<sup>13</sup> competente, se non ritiene di provvedere direttamente, può delegare il controllo della corrispondenza al direttore o ad un dipendente dell'amministrazione penitenziaria. Nel caso in cui il controllo abbia esito positivo, la corrispondenza non viene consegnata al detenuto il quale viene immediatamente informato. Esistono però delle deroghe che non consentono limitazioni e controlli sulla corrispondenza come nel caso di quella indirizzata ai difensori, agli investigatori privati, ai consulenti tecnici, al direttore dell'istituto, agli ispettori, al Ministro di grazia e giustizia, al magistrato di sorveglianza, al presidente della giunta regionale, al capo dello Stato, ai membri del Parlamento, alle rappresentanze diplomatiche e agli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti dell'uomo. Gli istituti di pena cominciano ad offrire ai detenuti un servizio di corrispondenza attraverso *e-mail*: la corrispondenza in uscita dal carcere viene scannerizzata ed inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato dal detenuto, quella proveniente dall'esterno viene stampata e consegnata al detenuto interessato<sup>14</sup>.

L'art. 21, d.lgs. 121/2018 prevede che possano essere organizzate sezioni a **custodia attenuata** per ospitare detenuti che non presentino rilevanti profili di pericolosità o che siano prossimi alle dimissioni e ammessi allo svolgimento di attività all'esterno. L'organizzazione di tali strutture deve prevedere spazi di autonomia nella gestione della vita personale e comunitaria.

L'art.23 regola le **sanzioni disciplinari** che conseguono alle trasgressioni, espressamente elencate nel regolamento di esecuzione e commesse dai giovani detenuti<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Dal 2004 è previsto un meccanismo di reclamo, per i provvedimenti che sottopongono la corrispondenza a controllo, al tribunale di sorveglianza o al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento.

<sup>14</sup> A. Della Bella, *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di assistenza sanitaria, vita detentiva e lavoro penitenziario*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 7 novembre 2018.

<sup>15</sup> Le infrazioni sono previste dall'art. 77, d.P.R. 230/2000, ossia quando i detenuti si sono resi responsabili di 1) negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della camera; 2) abbandono ingiustificato del posto assegnato; 3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi; 4) atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità; 5) giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno; 6) simulazione di malattia; 7) traffico di beni di cui e' consentito il possesso; 8) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro; 9) comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno, nei casi indicati nei numeri 2) e 3) del primo co. dell'art. 33 della legge; 10) atti osceni o contrari alla pubblica decenza; 11) intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi; 12) falsificazione di documenti provenienti dall'amministrazione affidati alla custodia del detenuto o dell'internato; 13) appropriazione o danneggiamento di beni dell'amministrazione; 14) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere; 15) atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita; 16) inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi; 17) ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli artt. 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge; 18) partecipazione a disordini o a sommosse; 19) promozione di disordini o di sommosse; 20) evasione; 21) fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori.

Queste sanzioni consistono nel rimprovero verbale e scritto irrogabile dal direttore, nell'esclusione dalle attività ricreative e in comune per non più di dieci giorni e nello svolgimento di attività dirette a rimediare al danno cagionato che è la sanzione che meglio si coniuga con l'idea di riparazione della frattura determinata dal reato, in una prospettiva pedagogica. La competenza sulle decisioni riguardanti le infrazioni disciplinari, ad eccezione della prima, è attribuita al Consiglio di disciplina, composto dal Direttore, dall'educatore a cui è assegnato il giovane trasgressore e da uno dei magistrati onorari del TM. Avverso il provvedimento applicativo della sanzione disciplinare è ammesso reclamo al magistrato di sorveglianza ex art. 35-*bis* ord. penit<sup>16</sup>.

Le disposizioni dedicate alla **dimissione** dall'Istituto contenute nell'art. 24 mirano a responsabilizzare il minore ed a prepararlo, mediante interventi mirati, al reingresso nella società libera, sia quando la pena venga espiata interamente, sia quando la fuoriuscita dall'Istituto prelude all'applicazione di una misura penale di comunità. L'attività prodromica alla dimissione deve essere curata e programmata nei sei mesi precedenti dall'USSM in collaborazione con l'area trattamentale, al fine di elaborare programmi educativi, di formazione professionale e di sostegno all'esterno per i condannati cui non siano state applicate misure penali di comunità. Inoltre dovranno essere rafforzati i contatti con i familiari di riferimento, con i servizi socio-sanitari territoriali, con le organizzazioni di volontariato e per i condannati privi di legami familiari sul territorio nazionale, ovvero la cui famiglia sia irreperibile o inadeguata, andranno individuate le comunità di riferimento proposte dai servizi sociali per i minorenni.

Per quanto riguarda gli stranieri che abbiano terminato l'espiazione di una pena detentiva per un reato commesso da minorenni e che abbiano dato prova concreta di partecipazione ad un programma di assistenza ed integrazione sociale, viene prevista una speciale protezione che non segue i requisiti previsti per gli adulti: infatti per il minore il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, al momento delle dimissioni dall'Istituto di pena, diventa uno strumento premiale<sup>17</sup>.

Infine vanno annoverati i sistemi di **valutazione degli interventi** tra cui gli indicatori di efficacia dell'intervento (ad es. la recidiva, i rapporti disciplinari, le evasioni, gli atti auto o etero lesionistici, le evasioni, i titoli di istruzione acquisiti, i permessi premio, le

---

<sup>16</sup> L. Filippi, G. Spangher, M.F. Cortesi, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., pp. 177-78.

<sup>17</sup> A. Macrillò, *La nuova esecuzione penale minorile*, cit., p. 105.

ammissioni al lavoro esterno o alla semilibertà); gli indicatori di efficienza del servizio come le collaborazioni avviate, la soddisfazione degli operatori e la partecipazione della comunità esterna; gli indicatori qualitativi tra cui l'adesione del detenuto al patto-progetto educativo, la relazione tra il gruppo di pari ed educatori e la responsabilizzazione rispetto al fatto reato.

Tutta l'attività di supervisione e di controllo degli operatori è svolta dall'area tecnica che deve essere attenta ai vissuti emotivi del personale, soggetto spesso ad episodi di depressione, tentativi di suicidio e sindrome del *born-out*.

## 2. Il progetto di intervento educativo

Il capo IV del d.lgs. 121/2018 esordisce con l'art. 14 che regola il progetto educativo, predisposto entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione della pena e sul quale si struttura la permanenza dei condannati negli IPM<sup>18</sup>. La finalità (ri)educativa, intesa come instaurazione del processo di responsabilizzazione, va perseguita attraverso l'osservazione scientifica della personalità<sup>19</sup> del minorenne che, essendo in fase di crescita e di cambiamento, ha maggiori possibilità di essere educato, più che rieducato.

I risultati dell'indagine personologica costituiscono la base della formulazione del programma individualizzato che viene integrato qualora si prospettino esigenze particolari nel corso dell'esecuzione del condannato minorenne.

Competente all'osservazione intramuraria ed all'attuazione del programma trattamentale è un'*équipe* tecnica composta dal Direttore dell'Istituto, che la presiede, dagli educatori e dall'assistente sociale, che, dopo non meno di 30 giorni dall'ingresso di un nuovo detenuto, si riunisce per elaborare per gli imputati in attesa di giudizio il **Progetto Educativo** e per i condannati definitivi i **Piani di trattamento**. A tale *équipe* può partecipare un addetto dell'area sicurezza, un medico, un mediatore culturale per gli

---

<sup>18</sup> A. Macrillò, *La nuova esecuzione penale minorile*, cit., p. 90 ss.

<sup>19</sup> M.G. Coppetta, *L'esecuzione della pena detentiva: il trattamento intra moenia e le misure alternative*, in M. G. Coppetta, *L'esecuzione penitenziaria a carico del minorenne nelle carte internazionali e nell'ordinamento italiano*, Milano, Giuffrè, 2010, p. 257.

stranieri e un operatore del SERD in caso di tossicodipendente<sup>20</sup>. Le diverse aree organizzative sono integrate, ogni mese, durante la riunione del Gruppo di programmazione e verifica (G.P.V.), mentre per programmare i piani di sviluppo complessivo avviene l'incontro trimestrale della Conferenza dei servizi.

Il progetto o piano educativo deve essere elaborato entro tre mesi, sulla base dei principi della personalizzazione delle prescrizioni e della flessibilità esecutiva, previo ascolto del condannato e tenendo conto delle attitudini e delle caratteristiche della sua personalità. Esso è strettamente legato ai progetti di istruzione, di formazione professionale, di lavoro e di attività del tempo libero del minore per la cui realizzazione è necessaria una stretta collaborazione con i servizi sociali, con gli insegnanti, con il cappellano, con gli operatori delle associazioni di volontariato, con i mediatori penali i quali devono creare un contesto sereno e promuovere cambiamenti significativi negli stili relazionali e di vita dei soggetti<sup>21</sup>. Inoltre ogni progetto, solitamente, detta le modalità con cui coltivare le relazioni esterne e comprende percorsi di alfabetizzazione per stranieri, attività di utilità sociale e ludico-espressive-culturali per ampliare le capacità comunicative ed eventuali incontri al SERD.

Per coinvolgere il minore, il comma 3 dell'art. 14 prevede che il progetto debba essere illustrato al condannato con linguaggio comprensibile e sia costantemente aggiornato, considerati il grado di adesione alle opportunità offerte, l'evoluzione psico-fisica ed il percorso di maturazione e di responsabilizzazione. Sulla base del livello di adesione al programma e dei progressi raggiunti nel percorso di recupero, deve essere assicurata al giovane la graduale restituzione di spazi di libertà ed una progressiva uscita dal circuito detentivo. Infatti anche il progetto educativo che viene redatto in relazione all'istanza di concessione di misure penali di comunità dovrebbe puntare alla resipiscenza, ossia ad una consapevolezza delle ragioni dei propri agiti irregolari, primo passo verso il ravvedimento.

In conclusione, il progetto educativo è sempre più il risultato di un percorso interistituzionale che include tutti gli aspetti propri dell'accompagnamento del minore soprattutto in considerazione della sua dimissione dall'area penale: il minore proviene dal

---

<sup>20</sup> L'integrazione delle diverse aree e la partecipazione degli altri Servizi minorili erano ritenute fondamentali per un'efficace azione educativa anche dalla Circolare ministeriale del 2006 (*"Organizzazione e gestione tecnica degli Istituti penali per minorenni"*).

<sup>21</sup> I. Mastropasqua, E. Colla, *Il ruolo della giustizia minorile e la dimensione socio-educativa della risposta penale*, cit., p. 14.

territorio e ad esso deve tornare essendo il percorso penale solo una parentesi che deve essere utilizzata come una risorsa<sup>22</sup>.

### 3. *Le attività di istruzione, lavoro, sportive e ricreative*

Gli elementi del trattamento penitenziario<sup>23</sup> sono l'istruzione, il lavoro, la religione, le attività culturali, ricreative, sportive ed i contatti socio-familiari da considerare diritti esercitabili dal detenuto, essendo strumenti per la realizzazione della personalità il cui mancato esercizio può compromettere l'equilibrio fisico e psichico dei ristretti<sup>24</sup>. Anche gli Istituti penali per i minorenni si presentano, insieme agli altri Servizi minorili, come garanti della crescita armonica e della promozione dei processi di responsabilizzazione del giovane reo. In accordo con la normativa vigente il trattamento nei confronti del minore deve avere una finalità educativa, deve favorire il suo valore personale e deve facilitarne il reinserimento ed è per questo che vengono organizzate dagli Istituti attività scolastiche, di formazione professionale, di animazione culturale, sportiva e ricreativa che si concretizzano tramite collaborazioni con tutte le componenti sociali, Stato, enti locali, regioni e le varie organizzazioni della società civile. Le attività devono occupare sei/otto ore al giorno e andrebbero evitate le pause durante i periodi di vacanza per dare continuità al percorso educativo-trattamentale.

Per quanto riguarda le **attività scolastiche**, i corsi della scuola dell'obbligo e di istruzione secondaria superiore sono inclusi dal 2002 anche negli istituti di prevenzione e di pena<sup>25</sup> e si svolgono quasi sempre di mattina; solo in qualche caso sono previsti nella fascia pomeridiana per consentire a tutti di lavorare. Il progetto annuale o pluriennale di istruzione viene deciso da una Commissione didattica<sup>26</sup>, presieduta dal Direttore dell'Istituto e composta dal responsabile dell'area tecnica, dagli insegnanti<sup>27</sup>, dal

---

<sup>22</sup> S. Pesarin, *Il sistema della giustizia minorile in Italia e le sfide del terzo millennio*, in *Diritto e Giustizia*, 2015, p. 8.

<sup>23</sup> Regolati dal Capo III, art. 15, L. 354/1975.

<sup>24</sup> F. Della Casa, *I rapporti del detenuto con la sua famiglia*, in *Dir. pen. proc.*, vol. I, 1999, p. 122 ss.

<sup>25</sup> Il d.P.R. 263/2012 ha ridefinito l'assetto organizzativo didattico dei Centri Territoriali Permanenti (CTP) ora Centri di istruzione per gli adulti (CPIA).

<sup>26</sup> Per la disciplina completa si rinvia all'art. 41, co. 6 del d.P.R. n. 230/2000.

<sup>27</sup> I docenti non hanno conseguito una formazione specifica per l'insegnamento in un contesto particolare come quello di un istituto penale minorile: la loro presenza in carcere dipende dalla posizione

rappresentante dei detenuti e da eventuale assistente sociale. Gli uffici scolastici regionali del MIUR sono responsabili dei processi di progettazione e del monitoraggio dei corsi scolastici negli istituti, ma solo una parte del finanziamento deriva dal MIUR, altre fonti sono la Regione, gli Enti Locali, il Fondo Sociale Europeo e le Associazioni.

A differenza del regime per adulti, non vi è una vera e propria facoltatività del corso di studio: infatti i minori hanno l'obbligo scolastico fino ai 16 anni<sup>28</sup> e devono adattarsi ai corsi offerti dall'Istituto. A seguito della riforma Orlando, l'art. 18 del d.lgs. 121/2018, operando un rinvio all'art. 21 ord. penit., consente sia agli imputati che ai definitivi di essere ammessi, con le modalità del lavoro esterno, a frequentare *extramoenia* corsi di istruzione, di formazione professionale, previa intesa con istituzioni ed associazioni, quando si ritiene che la frequenza esterna faciliti il loro percorso educativo e contribuisca alla valorizzazione delle potenzialità individuali ed al recupero sociale.

I corsi scolastici si svolgono in aule attrezzate con una dotazione minima (carte geografiche, libreria) e poco stimolanti, mancando ovunque laboratori per attività sperimentali e computer. Nonostante il d.lgs. 121/2018 non contenga previsioni in materia, in alcuni Istituti comincia ad affermarsi la fruizione controllata di Internet come funzionale al principio di rieducazione della pena, consentendo l'utilizzo di tale mezzo per effettuare colloqui tramite Skype ed ampliare le possibilità di studio e di ricerca mediante accesso alla rete<sup>29</sup>.

Dal compimento dei quindici anni di età sono consentiti percorsi di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato seguendo dei corsi all'esterno, sovvenzionati da enti del terzo settore. In previsione delle dimissioni dall'IPM si devono creare le condizioni per cui i ragazzi che abbiano frequentato le attività scolastiche per alcuni mesi possano completare gli studi acquisendo i relativi titoli nelle sedi formative presenti sul territorio.

Posto che il detenuto minorenni per sua natura non è idoneo a svolgere **attività lavorativa** ma solo di formazione professionale, sono frequenti i corsi brevi di avviamento che consentono il suo inserimento in qualsiasi momento dell'anno e nel caso

---

in graduatoria presso il CPIA (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti), dalla selezione effettuata dal Dirigente scolastico e dalla loro disponibilità ad insegnare in IPM.

<sup>28</sup> La Circolare del Dipartimento della giustizia minorile n. 5391 del 2006 ha reso necessaria la creazione di corsi di alfabetizzazione funzionali all'apprendimento della lingua italiana per i giovani stranieri.

<sup>29</sup> La circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 2 novembre 2015 "*Possibilità di accesso ad Internet da parte dei detenuti*" mira a valorizzare le esperienze innovative di telelavoro, formazione e didattica a distanza.

in cui un minore venga dimesso prima può egualmente ottenere certificazioni spendibili nel mondo del lavoro. La tipologia di corsi di **formazione professionale** si concentra nell'area cucina e ristorazione, seguita dall'edilizia, dall'informatica e dall'artigianato.

La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro<sup>30</sup> e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale.

Le attività lavorative offrono ampie possibilità di reinserimento sociale non avendo carattere affittivo ed essendo remunerate. I giovani detenuti devono essere sostenuti in un percorso di apprendimento e di acquisizione di competenze al fine di definire un profilo professionale<sup>31</sup> per il futuro e che consenta loro di ottenere disponibilità economiche idonee a soddisfare le proprie esigenze e quella della loro famiglia.

Sono previste borse lavoro da espletare all'interno dell'Istituto che prevedono l'occupazione dei detenuti nella manutenzione ordinaria dei fabbricati e dei giardini o nei lavori idraulici sotto la guida di un operatore. Il lavoro all'interno dell'IPM è inteso come pre-formazione e come occasione per introiettare il rispetto delle regole e degli orari con una ricaduta positiva sia in termini di responsabilizzazione che di crescita dell'autostima.

Il lavoro penitenziario<sup>32</sup> può svolgersi anche all'esterno presso imprese pubbliche o private che ricevono agevolazioni fiscali quando propongono contratti di tirocinio professionale o di apprendistato ai detenuti minorenni<sup>33</sup>. Per i lavoratori esterni non è previsto che siano accompagnati da scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. L'autorità giudiziaria competente può ammettere al lavoro esterno anche gli imputati. Il lavoro esterno è stato sempre più assimilato alle misure alternative essendo un beneficio con una valenza risocializzante molto chiara: il detenuto è autorizzato ad uscire dal carcere come lavorante all'interno della società, rapportandosi positivamente con il mondo esterno e non venendone emarginato. Inoltre la formazione e l'inserimento lavorativo possono rappresentare opportunità di crescita e di

---

<sup>30</sup> L'orario di lavoro del minorenne che abbia compiuto sedici anni non può superare le 8 ore al giorno e le 40 ore settimanali; si veda l'art. 119, Contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL).

<sup>31</sup> M.R. Marchetti, *Commento all'art. 20*, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, *Ordinamento penitenziario commentato*, vol.1, Padova, Cedam, 2011, p. 294.

<sup>32</sup> Il lavoro è disciplinato dall'art. 21 ord. penit.

<sup>33</sup> Legge 93/2000: Sgravi fiscali devono essere concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei giovani detenuti. Le agevolazioni si applicano anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

autorealizzazione per i ragazzi, abbassando così la recidiva. Purtroppo nella realtà minorile il lavoro, pur essendo un elemento primario del trattamento penitenziario è carente, poiché il mercato del lavoro offre poche possibilità sia in termini di quantità di posti lavorativi, sia in termini di qualità dell'offerta ed in concreto al minore è consentito solo lo svolgimento di attività di *stage*.

Ai giovani ristretti è consentita la prestazione di attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi da svolgersi con modalità che non pregiudichino le loro esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.

Si applicano anche ai minori le previsioni riguardanti il lavoro di pubblica utilità che non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e che consiste nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Ai fini del computo della pena un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro<sup>34</sup>.

L'insieme delle **attività culturali, ludico-ricreative e sportive**, organizzate annualmente o per brevi periodi, è considerato un mezzo unico per attuare un trattamento efficace se si considera che, soprattutto in relazione a giovani ragazzi<sup>35</sup>, il quadro normativo è incentrato sulla neutralizzazione di tutti gli effetti negativi che sono prodotti dalla detenzione. La normativa regolamentare sottolinea la partecipazione diretta dei detenuti nell'ideazione e nella realizzazione dei programmi delle attività sportive e culturali, in modo da favorire la possibilità di espressioni differenziate e di valorizzazione delle capacità personali<sup>36</sup>. Per i minori il tempo libero si pone come uno spazio educativo in grado di offrire stimoli e come un'occasione di comunicazione, grazie al contributo di enti e di associazioni, attraverso le forme dello sport, della pittura, della scrittura di un giornalino interno, della musica e del teatro. Le attività sportive sono promosse per valorizzare l'energia fisica dei ragazzi, migliorare il rapporto con il corpo e con le regole, e, infine, favorire il controllo di sé in rapporto agli altri. Tra le attività di fondamentale importanza vanno annoverate anche i corsi in collaborazione con i SERD per la prevenzione delle malattie e la tutela della salute.

---

<sup>34</sup> V. art. 54, d.lgs. 274/2000.

<sup>35</sup> A. Bernasconi, *Commento all'art. 15*, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, *Ordinamento penitenziario commentato*, vol.I, Padova, Cedam, 2011, p. 204.

<sup>36</sup> V. Regolamento d'esecuzione d.P.R. 230/2000.

Infine, anche ai detenuti minorenni, in ossequio dell'art. 26 ord. penit., è riconosciuta la libertà religiosa, ossia la libertà di professare la propria fede e di praticarne il culto. Solitamente le **attività religiose** sono svolte dal cappellano, mentre i detenuti appartenenti a confessioni diversa dalla cattolica possono ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e celebrarne i riti, sempre che le usanze religiose non comportino la trascuratezza dell'igiene e della cura personale.

#### *4. L'esperienza dell'IPM di Catanzaro*

Tra i 17 Istituti penali minorili in funzione in Italia, l'IPM "*Silvio Paternostro*" di Catanzaro, istituto maschile di seconda fascia con 36 posti, di recente ristrutturato, si colloca all'ottavo posto in Italia per capienza (dopo Napoli, Roma, Benevento, Catania, Torino, Palermo e Bari).

L'Istituto, aperto nel 1934 come Centro Rieducazione per Minorenni, si trova in pieno centro cittadino, adiacente al Tribunale per i Minorenni, alla Comunità ministeriale per minori ed al Centro per la Giustizia Minorile della Calabria.

L'edificio si compone di due sezioni articolate su altrettanti piani. La sezione al piano terra è destinata ai minorenni; quella al primo piano, ai giovani adulti. Tuttavia, visto il limitato numero di soggetti minorenni e l'elevato numero di ultradiciottenni, nella sezione destinata ai primi vengono allocati anche ragazzi maggiorenni che non presentano problematiche che ostino con la convivenza con i minorenni<sup>37</sup>.

La separazione dei minorenni dai giovani adulti riguarda in ogni caso le camere di pernottamento, che ospitano massimo tre detenuti, evitando le celle singole se non per ragioni particolari ed è garantita inoltre dalla distinzione degli spazi comuni, come il refettorio dove si consumano i pasti e le aule dove si svolgono le attività.

Ciascuna camera, oltre ad avere un vano annesso in cui sono collocati doccia e sanitari, è dotata di letti, apparecchio televisivo, scrivania e armadietti<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Nell'IPM di Catanzaro non è possibile effettuare la separazione tra i detenuti definitivi e quelli imputati. Durante i lavori di ristrutturazione del gennaio 2020 i detenuti sono stati riuniti in un'unica sezione, approfittando del numero minimo di presenze.

<sup>38</sup> Dati ricavati da "*Guarire i ciliegi. Il quinto rapporto di Antigone sugli istituti penali per i minorenni*", in <http://www.ragazzidentro.it/istituto/catanzaro>.

Alla pulizia delle celle provvedono i detenuti ai quali è affidata anche la pulizia degli spazi in comune oltre che quella degli uffici che rappresenta una delle mansioni del lavoro interno alle dipendenze dell'Istituto.

Il secondo edificio comprende spazi molto ampi e luminosi per lo svolgimento di tutte attività trattamentali, educative, di istruzione e di formazione; inoltre, uno spazio è stato adibito a palestra con i relativi attrezzi e macchinari<sup>39</sup> ed un altro spazio viene utilizzato come sala colloqui dei detenuti con i familiari minori poiché numerosi sono i ristretti già genitori: la sala ha pareti e arredi colorati, giochi, oggetti per la prima infanzia e si affaccia su un cortile che è stato attrezzato ad area verde per i colloqui. I detenuti hanno la possibilità di lavare in Istituto gli indumenti: ad occuparsene è uno di essi che ha a disposizione una lavatrice e una asciugatrice donate all'IPM da un'associazione del territorio.

La cucina è affidata ad un'impresa esterna e ai ragazzi non è data la possibilità di cucinarsi autonomamente. È possibile acquistare generi per l'igiene personale o di tipo alimentare, i cui prezzi sono determinati tenendo conto di quelli in corso dell'esercizio commerciale più vicino. Per il loro controllo, così come per quello del vitto, vengono sorteggiati mensilmente tra i ragazzi i rappresentanti delle relative Commissioni. Infatti, ai sensi dell'art. 9 ord. penit. per controllare le condizioni igieniche della cucina e le scadenze degli alimenti, ogni mese vengono sorteggiati tra i detenuti un responsabile ed un sostituto della Commissione vitto. I menù dei pasti (colazione, pranzo, merenda, cena) sono quattro, due per la stagione estiva, due per quella invernale e vengono alternati nelle settimane. Essi sono vagliati dal medico che deve garantire una dieta equilibrata e dagli operatori dell'Area tecnica e possono subire variazioni in base alle usanze religiose dei ragazzi e per esigenze sanitarie. I detenuti possono ricevere quattro pacchi al mese non superiori a 20 kg in base alle norme del Regolamento interno e del modello 176 che è la lista di tutti i generi alimentari, dell'abbigliamento consentito e degli oggetti proibiti<sup>40</sup>. E' vietato possedere generi che per il tipo di contenitore siano difficilmente controllabili oppure ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza (ad es. prosciutto e salumi affettati devono essere conservati in confezioni sottovuoto, non sono ammessi scatolame, cibi da

---

<sup>39</sup> Dipartimento della Giustizia minorile e Direzione per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, *La giustizia minorile in Italia, Juvenile Justice in Italy*, cit., p. 91

<sup>40</sup> Ad esempio non è permesso portare in IPM cose preziose (quali collanine e bracciali d'oro) oppure capi di vestiario e scarpe griffate, che essendo visti come oggetti di prestigio sociale, potrebbero creare disparità ed invidie tra i giovani detenuti.

cuocere e le bevande alcoliche, il vestiario e la biancheria non devono essere imbottiti, è consentito tenere in stanza delle fotografie, delle carte da gioco, un lettore musicale senza registratore, acquistato all'interno dell'Istituto, su cui le educatrici caricano la musica tramite *memory card*). I detenuti hanno la possibilità di ricevere due pacchi all'anno in occasione del cambio stagionale, possono acquistare una volta alla settimana generi alimentari non superiori a 40 euro e rifornirsi a proprie spese di sigarette e di generi per l'igiene personale. Il denaro ricevuto dai familiari di ciascun ristretto, tramite vaglia postale indirizzato all'Istituto, viene versato sul conto corrente personale del detenuto<sup>41</sup>. Quando un detenuto lavorante viene retribuito può essere autorizzato all'invio di determinate somme di denaro soltanto se a favore dei familiari o dei conviventi (intendendosi unicamente i genitori, i figli, il coniuge, i fratelli e le sorelle o la persona con la quale il detenuto conviveva *more uxorio* nell'ambiente libero e con la quale mantiene tuttora rapporti affettivi).

I locali in comune tra le due sezioni sono la cappella in cui viene celebrata la messa domenicale, un campo di calcio dove sono state organizzate partite con le squadre femminili e maschili del Catanzaro ed un teatro fruibile anche dalla cittadinanza in occasioni degli spettacoli finali dei progetti.

La popolazione carceraria minorile di Catanzaro comprende molti stranieri di diversa nazionalità e giovani provenienti da Istituti di altre Regioni, in seguito a trasferimenti per ragioni disciplinari, di sicurezza o di sovraffollamento, poiché non sempre si riesce rispettare il principio della territorialità dell'esecuzione della pena.

A novembre 2019, mese iniziale del mio tirocinio, i detenuti erano ventitre; nei mesi successivi, tra le dimissioni per fine pena, i passaggi in comunità, le aggregazioni in altri IPM, o per la fruizione di misure penali di comunità o di messa alla prova, i detenuti hanno raggiunto il numero minimo di tredici<sup>42</sup>. I ragazzi presenti sono ristretti soprattutto per reati contro il patrimonio o contro la persona, alcuni manifestano problemi di dipendenze da alcool o da sostanze stupefacenti e sono seguiti dal SERD, altri hanno malattie diagnosticate tramite le analisi e visite di routine a cui vengono sottoposti in IPM. Episodici sono stati i casi di autolesionismo o di aggressioni tra compagni, sempre

---

<sup>41</sup> I limiti di denaro vengono stabiliti ogni anno da una circolare che disciplina l'ammontare delle somme che possono essere spese dai detenuti per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari e conviventi.

<sup>42</sup> Presenze calcolate fino al 21 febbraio 2020, ultimo giorno del mio tirocinio presso l'Istituto penale per i minorenni "Silvio Paternostro".

arginati dall'intervento del personale così composto: il Direttore, il Comandante di reparto o Capoposto di turno, 32 agenti di polizia penitenziaria che vestono abiti civili<sup>43</sup>, sei educatrici, un'esperta di servizio sociale in convenzione ex art. 80<sup>44</sup>, due psicologi, una neuropsichiatra, una psichiatra, due infermieri, un Sanitario coordinatore, un medico di continuità assistenziale e diversi medici specialisti<sup>45</sup>. Accedono a chiamata due mediatori culturali (una rumena e uno arabo) e diversi operatori di varie associazioni tra cui la mediatrice penale e familiare dell'Ufficio mediazione del vicino Tribunale per i minorenni.

L'IPM di Catanzaro è organizzato in quattro aree funzionali: l'area tecnica di cui fanno parte gli educatori, gli psicologi, gli insegnanti, i mediatori; l'area sicurezza; l'area amministrativa e l'area contabile. Tutti operano svolgendo le proprie funzioni e azioni che a loro volta risultano essere le fasi di accompagnamento del minore previste nel Progetto d'Istituto<sup>46</sup>. La prima fase è l'**accoglienza**: il minore, al suo ingresso in Istituto, viene condotto dalla polizia penitenziaria all'ufficio matricola che avvisa l'educatore di turno addetto alla fase di accoglienza e l'ispettore di sorveglianza generale, i quali procedono alla fase di accettazione e di perquisizione. Gli oggetti personali vengono custoditi a cura dell'ufficio matricola dove avviene anche l'apertura del fascicolo personale e l'immatricolazione, attraverso il rilievo delle impronte digitali e la registrazione dei dati anagrafici e giuridici nei sistemi informatici in uso. Entro 24 ore dall'ingresso, il giovane viene accompagnato in infermeria per la prima visita medica che garantisce un controllo generale di base e la rilevazione di eventuali stati di aggressività auto/eterodiretti; contestualmente gli vengono consegnati i generi per l'igiene personale. Il minore detenuto effettua il colloquio di primo ingresso con l'educatore addetto all'accoglienza che lo informa dell'organizzazione dell'Istituto e registra un'apposita scheda tecnica con la sua situazione generale in termini socio-ambientali, familiari e psicologici. La seconda fase è quella di **Orientamento**, in cui ogni detenuto viene affidato

---

<sup>43</sup> Rispetto alla polizia penitenziaria la Direzione ha segnalato la carenza in termini numerici e il conseguente carico di lavoro per gli agenti presenti.

<sup>44</sup> L'assistente sociale non è previsto in organico, ma lavora a partita iva come esperto, a seguito di un Bando Ministeriale.

<sup>45</sup> Il personale sanitario è incaricato dall'ASP e lavora in base alle ore settimanali previste: effettuano un minor numero di ore: 1 odontoiatra (4 ore settimanali), 1 cardiologo, 1 infettivologo, 1 oculista, 1 dermatologo e 1 ortopedico (rispettivamente 2 ore settimanali).

<sup>46</sup> Il Progetto d'Istituto, di cui è a conoscenza il magistrato di sorveglianza, è sottoposto a verifica annuale e viene rappresentato attraverso un grafico formato da 4 aree, con colori e frecce che indicano il lavoro trattamentale con andamento a destra se positivo e a sinistra se negativo.

all'educatore e allo psicologo che lo prendono in carico. L'educatore che viene assegnato al ragazzo sulla base della proposta del Coordinatore dell'Area tecnica, poi formalizzata dal Direttore, diventa il referente principale per il detenuto in termini di guida nel percorso trattamentale e per il contatto con l'ambiente fuori le mura. Gli standard stabiliti in questo IPM prevedono 1 educatore per 8 minori, che redige la scheda tecnica e le relazioni di sintesi ed è responsabile di tutte le esigenze espresse dai ristretti.

La terza fase è quella del **Trattamento** in cui ai due gruppi di massimo 10/12 detenuti, previsti dal Regolamento interno dell'IPM, è assegnata un'équipe di lavoro, composta da 1 educatrice, 1 agente di polizia penitenziaria, 1 sanitario, 1 psicologo ed 1 assistente sociale che costituiscono l'Equipe di Osservazione e Trattamento e provvedono alla progettazione psico-educativa personalizzata. Dopo non meno di 30 giorni dall'ingresso del detenuto si effettua la prima riunione d'équipe che elabora per gli imputati il Progetto Educativo e per i condannati definitivi il Piano di Trattamento, da inviare per la necessaria approvazione, al Magistrato di Sorveglianza minorile. Durante lo svolgersi di tutte le attività trattamentali o conviviali sono sempre presenti gli operatori specifici (animatori, artigiani, istruttori), gli agenti di controllo che esercitano il loro compito di sorveglianza e le educatrici. La quarta ed ultima fase è quella delle **Dimissioni** dall'Istituto a seguito della cessazione della misura (remissione in libertà), per applicazione di eventuali misure alternative o per trasferimento ad altri istituti.

Tramite questa esperienza ho avuto modo di riflettere sulla realtà carceraria vissuta da dentro, conoscendo i tanti operatori che contribuiscono a rendere il carcere una comunità educante: le associazioni e le cooperative esterne presenti sul territorio catanzarese sono molto attive e l'interlocuzione con le istituzioni è quotidiana e diretta. Durante le vacanze estive alcuni detenuti definitivi sono stati autorizzati a partecipare ad un corso di vela terminato con una regata in mare. Un progetto in corso riguarda la lettura di poesie registrate da un fonico e la catalogazione dei libri, presenti all'interno dell'Istituto, insieme all'Associazione "Trame-Treccani" che donerà le nuove librerie. Molto interessanti sono le attività dell'Associazione "Gaia" che, attraverso incontri singoli o in due gruppi (minori e giovani adulti) ed utilizzando lo strumento dei disegni e del dibattito, cerca di avviare per i detenuti un percorso di riflessione su loro stessi, sui propri sogni, sulle dipendenze e sulle motivazioni dei propri agiti criminosi, facendogli scegliere

liberamente di accedere ai programmi di mediazione autore-vittima<sup>47</sup>. Inoltre alcuni detenuti si sono occupati del restauro di oggetti religiosi con l'Associazione "Lico Bretia", altri del laboratorio di liuteria con l'Associazione "Un raggio di sole" che ha permesso di costruire alcuni strumenti a percussione come i *cajon* e di suonarli in uno spettacolo natalizio tenutosi nel teatro dell'Istituto. Con gli istruttori del CONI di Catanzaro i detenuti possono allenarsi per alcune ore settimanali nella sala attrezzi e possono giocare a calcetto; una volta alla settimana viene previsto il catechismo con il cappellano dell'Istituto. Il calendario delle attività è soggetto sempre a variazioni a seconda dei progetti approvati durante le stagioni e in base agli eventi straordinari autorizzati dal Direttore, come ad esempio la rappresentazione teatrale eseguita dall'Associazione "Il Veliero" della commedia di Eduardo de Filippo "Sogno di una notte di mezza sbornia" ed il concerto del cantante neomelodico Angelo Famao. Durante le festività e nel fine settimana, per evitare l'interruzione dei momenti di vita comune, le attività ludico-ricreative vengono affidate ad associazioni di volontari come per esempio l'Associazione "Tribunale per i diritti del minore" CRIVOP. Qualora dovessero saltare le attività pomeridiane vengono autorizzate due ore di "aria" dalle 17 alle 19, da trascorrere nel cortile provvisto di biliardini e di panchine.

La giornata tipo nell'IPM di Catanzaro incomincia alle 7:30: dopo la colazione, i detenuti iniziano l'attività scolastica dalle 8:30 alle 12:30<sup>48</sup> potendo scegliere tra il corso di alfabetizzazione linguistica, il percorso di primo livello, primo periodo, la scuola secondaria inferiore e l'Istituto tecnico agrario. I docenti programmano collegialmente le attività didattiche destinate ai ragazzi<sup>49</sup> e si interfacciano quotidianamente con i componenti dell'équipe trattamentale.

Non è consentito rimanere in camera ad eccezione dei casi in cui il medico, in seguito ad una visita, disponga il "riposo branda" del detenuto, oppure risulti una disposizione dell'autorità giudiziaria o nei casi di isolamento per motivi disciplinari. Chi risulta assente ingiustificato dall'attività scolastica viene sospeso dal lavoro per l'intera giornata e dall'ora d'aria dalle 11 alle 12<sup>50</sup>. Inoltre dopo tre assenze consecutive da un'attività il

---

<sup>47</sup> V. Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità, *Linee di indirizzo 2019 sulla giustizia riparativa e di comunità*.

<sup>48</sup> Tale orario scolastico comprende la pausa e l'ora d'aria dalle ore 11 alle ore 12.

<sup>49</sup> La commissione prevista dall'art. 4, co. 6 del regolamento penitenziario si riunisce una volta al mese.

<sup>50</sup> V. Regolamento d'Istituto e Progetto dell'Istituto penale per i minorenni "Silvio Paternostro" di Catanzaro.

detenuto viene escluso dalla sua frequentazione per aver partecipato in maniera discontinua. Il pranzo è previsto dalle ore 12:45 alle ore 13:30, in seguito i detenuti rientrano nelle celle per riposare e curare l'igiene personale e della stanza. Dalle 15:30 alle 17:30 sono previsti i laboratori trattamentali; dalle 17:45 alle 19:00 la permanenza all'aria, nei cortili. La cena è alle ore 19:45, subito dopo avviene la chiusura delle celle. Ciascun detenuto nella propria camera può guardare la tv, il cui spegnimento, pur essendo previsto per le 23:00, tiene conto del termine della programmazione serale.

Non esistono corsi di formazione professionale all'interno dell'IPM di Catanzaro ma in base al percorso del singolo detenuto vengono individuati corsi di formazione professionale all'esterno, a pagamento e i cui oneri vengono sostenuti da associazioni del territorio. Inoltre alcuni ragazzi lavorano all'interno dell'Istituto attraverso dei progetti di inserimento lavorativo, svolgendo attività di pulizia, giardinaggio, manutenzione dei fabbricati (mof) e raccolta differenziata che li impegnano dalle tre alle cinque ore al giorno, in media per cinque giorni a settimana. Altri detenuti beneficiano del lavoro esterno ex art. 21 ord. penit. e si occupano delle pulizie del vicino Tribunale, altri ancora, attraverso gli strumenti della borsa lavoro e del tirocinio formativo svolgono l'attività nei settori dei bar e della ristorazione. I detenuti lavoranti hanno egualmente diritto alla pausa e all'ora d'aria nel cortile.

I giorni di colloqui con i familiari sono il martedì ed il sabato dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 15:00 per un totale di otto colloqui svolti mensilmente. Le conversazioni telefoniche sono tre, di solito effettuate dalle ore 14 alle 15 alla presenza di un solo operatore e tramite schede telefoniche ricaricabili dal detenuto o carte telefoniche prepagate con cui è possibile telefonare solo ai familiari congiunti o conviventi o a persone diverse quando ricorrano ragionevoli e verificati motivi.

In caso di parenti fuori Regione sono state autorizzate ogni mese 4 visite eccezionali prolungate, dalla durata non inferiore a quattro ore e non superiore a sei ore, non essendo prevista la comunicazione via internet, consentita solamente per motivi di studio ed in presenza degli operatori. Alcuni dei ragazzi detenuti sono privi di una rete familiare solida<sup>51</sup> alle spalle e questa è anche la ragione per cui non usufruiscono di permessi

---

<sup>51</sup> Molti detenuti non vedono e non sentono i propri familiari per diversi mesi. Purtroppo il non mantenimento delle relazioni socio-familiari significative influisce negativamente sul processo di recupero sociale dei giovani.

premio nelle proprie residenze, ma ne beneficiano solo per determinate ore in un giorno, accompagnati dagli educatori o dai volontari.

Il tempo della detenzione deve essere riempito di contenuti, dall'istruzione e formazione al lavoro, soprattutto perché le statistiche attestano che l'apprendimento di un lavoro in carcere riduce fortemente la recidiva. I problemi però permangono sul fronte del raccordo con la rete di servizi che supportano il detenuto per il reintegro nella comunità, mancando spesso delle opportunità occupazionali concrete.

Nonostante queste problematiche ed i normali momenti di abbattimento dovuti alla particolare condizione di vulnerabilità di un detenuto, accentuata dalla sua giovane età, il clima respirato in questi mesi mi è parso di serenità: molti ragazzi affermano di trovarsi bene in quest'Istituto rispetto ad altre realtà minorili, motivo per cui alcuni stranieri, pur provenendo da altri territori, hanno deciso di restare nel comune di Catanzaro, trovando nello stesso, con il supporto del personale dell'Istituto, percorsi di apprendistato e anche delle soluzioni alloggiative.

Durante quest'esperienza, per me molto formativa e di forte impatto emotivo, ho conosciuto grandi professionisti ed ottime persone, che con il loro lavoro cercano di favorire quotidianamente un senso di comunità e di restituire dignità al detenuto e nello stesso tempo alla vittima del reato, in un'ottica rieducativa.

La recente legge sull'ordinamento penitenziario minorile tiene conto del fatto che ogni persona sottoposta a pena detentiva o a misura alternativa è diversa da un'altra e di conseguenza il trattamento deve adeguarsi alle peculiarità soggettive del detenuto, cercando di ottenere per tutti i medesimi risultati educativi. È quindi inappropriato parlare di rieducazione del minore perché rieducare presuppone l'avvenuta acquisizione di modelli comportamentali, mentre un giovane è, per definizione, in fase di formazione e spesso una prima vera e propria educazione non vi è ancora stata o comunque non è stata completata<sup>52</sup>.

In conclusione, la speranza è che la giustizia minorile riesca a proteggere i sogni dei ragazzi e possa promuovere per loro ogni possibilità futura, facendo sì che i giovani

---

<sup>52</sup> Spesso, infatti, si è assistito a casi di ragazzi che avendo fin dalla nascita ricevuto un'educazione difforme da quella poi proposta dai piani educativi dell'IPM (parliamo di ragazzi di etnia Rom e Sinti) hanno rifiutato i nuovi stimoli proposti perché non li riconoscevano come propri, in quanto stridenti con tutto il loro bagaglio culturale e familiare acquisito fino ad allora.

percepiscano di avere davanti a sé tutte le alternative di vita aperte e non si sentano stigmatizzati e costretti dall'esperienza penale.

## APPENDICE

### DATI APPLICATIVI DEL D.LGS. 121/2018 AD UN ANNO DALLA SUA EMANAZIONE NEL DISTRETTO DI CATANZARO E DI REGGIO CALABRIA

È necessario premettere che il Tribunale per i minorenni di Catanzaro ha una popolazione minorenni per giudice pari a 45.230 e che risultano presso il Tribunale di Sorveglianza minorile<sup>1</sup> 275 iscrizioni medie, nel periodo 2016/2018, con un lavoro notevole per la magistratura impegnata in oltre 50 colloqui all'anno.

Inoltre nel territorio del Distretto di Catanzaro è presente l'unica struttura penitenziaria per minori della Regione, in cui sono stati registrati n. 83 di ingressi nell'anno 2018, per un totale di circa n. 8500 giornate di presenze.

Il quadro d'insieme che emerge dallo studio dei flussi di utenza nel periodo considerato evidenzia innanzitutto il dato relativo all'incremento dei minori presi in carico dagli Uffici del servizio sociale per i minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria. Due sostanzialmente sono le direttrici lungo le quali è andato sviluppandosi il lavoro della Giustizia minorile<sup>2</sup> nel corso di questi anni: la prima relativa all'espansione del lavoro in area penale esterna; la seconda volta a considerare il collocamento in IPM sempre più quale misura "residuale". Infatti la maggior parte dei minori autori di reato è in carico agli USSM nell'ambito di misure all'esterno: si tratta quindi di condannati a piede libero, mai entrati nel circuito penitenziario, che devono espriare misure cautelari, messe alla prova, misure di sicurezza e misure alternative alla detenzione<sup>3</sup>.

Di seguito saranno presentati alcuni dati relativi ai flussi di utenza dei minori all'interno delle strutture della Giustizia minorile calabresi durante l'anno 2019. In particolare nella prima tabella è riportato il numero di minori e giovani adulti segnalati dall'autorità giudiziaria e presi in carico dall'USSM di Catanzaro per l'esecuzione di provvedimenti in area penale esterna.

---

<sup>1</sup> Dati statistici del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, periodo 2016-2018.

<sup>2</sup> Dipartimento della Giustizia minorile e Direzione per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, *La giustizia minorile in Italia, Juvenile Justice in Italy*, cit., p. 77.

<sup>3</sup> Dipartimento della Giustizia minorile e Direzione per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, *Analisi dei flussi di utenza dei Servizi della Giustizia Minorile*, 2019.

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'  
Sezione Statistica

UFFICI DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI  
SEDE DI CATANZARO

DATI RELATIVI AL PRIMO SEMESTRE 2019  
DATI DI FLUSSO

AREA PENALE

Minorenni e giovani adulti segnalati dall'Autorità Giudiziaria

Periodo di segnalazione	Italiani			Stranieri			Totale		
	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf
Nuovi soggetti <sup>(1)</sup>	145	14	159	48	5	53	193	19	212
Soggetti già conosciuti <sup>(2)</sup>	14	1	15	2	-	2	16	1	17
<b>Totale soggetti segnalati</b>	<b>159</b>	<b>15</b>	<b>174</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>55</b>	<b>209</b>	<b>20</b>	<b>229</b>

<sup>(1)</sup> Soggetti per i quali il fascicolo è stato aperto nel periodo in esame.

<sup>(2)</sup> Soggetti con fascicolo aperto in periodi precedenti e nuova notizia di reato nel periodo in esame.

Minorenni e giovani adulti in carico all'USSM

Periodo di presa in carico	Italiani			Stranieri			Totale		
	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf
In carico all'inizio dell'anno da periodi precedenti	240	23	263	72	6	78	312	29	341
Presi in carico per la prima volta nel primo semestre 2019	126	12	138	28	3	31	154	15	169
<b>Totale soggetti in carico <sup>(3)</sup></b>	<b>366</b>	<b>35</b>	<b>401</b>	<b>100</b>	<b>9</b>	<b>109</b>	<b>466</b>	<b>44</b>	<b>510</b>

di cui: per l'esecuzione di provvedimenti in area penale esterna <sup>(4)</sup>

Messa alla prova	116	10	126	17	1	18	133	11	144
Misure cautelari delle prescrizioni e permanenza in casa	3	-	3	-	-	-	3	-	3
Misure alternative alla detenzione	4	-	4	2	-	2	6	-	6
Sanzioni sostitutive	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Misure di sicurezza	2	1	3	-	-	-	2	1	3

<sup>(3)</sup> La tabella riporta dati riferiti al numero di soggetti; i soggetti in carico a più USSM sono conteggiati una sola volta, così come quelli che nel periodo in esame hanno avuto più provvedimenti.

<sup>(4)</sup> Sono considerati i soli provvedimenti in area penale esterna, emessi dall'Autorità Giudiziana minorile nel periodo o ancora attivi da periodi precedenti. I dati riferiti alle diverse tipologie di provvedimento non possono essere sommati, in quanto i soggetti per i quali è stata disposta l'esecuzione di provvedimenti di diverso tipo sono conteggiati in corrispondenza di ciascuna tipologia di provvedimento che li ha riguardati.

Tabella 1 Flussi di utenza dei minori e giovani adulti in carico all'USSM di Catanzaro, I semestre 2019.

USSM CZ. I° SEMESTRE 2019		Italiani	Italiani	Italiani	Stranieri	Stranieri	Stranieri	Total
Categoria Provvedimento	Tipologia Provvedimento	M	F	Total	M	F	Total	
MISURA CAUTELARE	PERMANENZA IN CASA - ART. 21	3	0	3	0	0	0	3
MISURA CAUTELARE	Total	3	0	3	0	0	0	3
MESSA ALLA PROVA	MAP - MODIFICA PROGETTO (TRASFORMAZIONE)	3	0	3	1	0	1	4
MESSA ALLA PROVA	MAP - APPLICAZIONE ART. 28	112	7	119	17	1	18	137
MESSA ALLA PROVA	MAP - PROROGA	8	3	11	2	0	2	13
MESSA ALLA PROVA	Total	116	10	126	17	1	18	144
MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE	AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE	1	0	1	0	0	0	1
MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE	DETENZIONE DOMICILIARE	3	0	3	1	0	1	4
MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE	DETENZIONE DOMICILIARE CON COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ	1	0	1	0	0	0	1
MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE	CONCESSIONE LEGGE 199/2010	0	0	0	2	0	2	2
MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE	Total	4	0	4	2	0	2	6
MISURE DI SICUREZZA	LIBERTÀ VIGILATA ART.36 IN PRESCRIZIONI	1	0	1	0	0	0	1
MISURE DI SICUREZZA	RIFORMATORIO GIUDIZIARIO ART.36 IN COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ	2	1	3	0	0	0	3
MISURE DI SICUREZZA	Total	2	1	3	0	0	0	3
<b>Total</b>		<b>124</b>	<b>11</b>	<b>135</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>155</b>

Tabella 2 Provvedimenti dell'area penale esterna su minori presi in carico dall'USSM di Catanzaro, I semestre 2019.

Concentrando la nostra attenzione sulle misure alternative, oggetto del presente studio, l'analisi dei dati statistici in mio possesso mostra un numero di misure penali di comunità pari a sei e concesse nel Distretto di Catanzaro<sup>4</sup> durante il primo semestre del 2019. Si guardi la Tabella 2 dove vengono elencate dettagliatamente le misure concesse in area penale esterna ossia: 1 affidamento in prova al servizio sociale ad un italiano, 4 detenzioni domiciliari di cui una per uno straniero ed 1 detenzione domiciliare con collocamento in comunità per un italiano. Con riferimento alle caratteristiche personali dei minori, si osserva come l'utenza dei Servizi minorili sia prevalentemente maschile, mentre è in aumento la componente straniera in misura alternativa.

Procediamo con l'analisi dei dati del Distretto di Reggio Calabria.

USSM RC 1° SEMESTRE 2019		Italiani	Italiani	Italiani	Stranieri	Stranieri	Stranieri	Total
Categoria Provvedimento	Tipologia Provvedimento	M	F	Total	M	F	Total	Total
MISURA CAUTELARE	PERMANENZA IN CASA - ART. 21	12	0	12	0	0	0	12
MISURA CAUTELARE	PRESCRIZIONI - ART. 20	4	0	4	0	0	0	4
MISURA CAUTELARE	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
MESSA ALLA PROVA	MAP - MODIFICA PROGETTO (TRASFORMAZIONE)	4	0	4	1	0	1	5
MESSA ALLA PROVA	MAP - APPLICAZIONE ART. 28	62	6	68	13	1	14	82
MESSA ALLA PROVA	MAP - PROROGA	5	0	5	2	0	2	7
MESSA ALLA PROVA	<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>6</b>	<b>71</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>85</b>
MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE	AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE	2	0	2	0	0	0	2
MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE	AFF. IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE CON COLLOC. IN COMUNITÀ	1	0	1	0	0	0	1
MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE	DETEZIONE DOMICILIARE	3	0	3	1	0	1	4
MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE	DETEZIONE DOMICILIARE CON COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ	2	0	2	0	0	0	2
MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE	CONCESSIONE LEGGE 199/2010	0	0	0	1	0	1	1
MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE	<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
MISURE DI SICUREZZA	LIBERTÀ VIGILATA ART.36 IN PRESCRIZIONI	1	0	1	0	0	0	1
MISURE DI SICUREZZA	RIFORMATORIO GIUDIZIARIO ART.36 IN COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ	1	0	1	0	0	0	1
MISURE DI SICUREZZA	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Total</b>		<b>83</b>	<b>6</b>	<b>89</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>104</b>

Tabella 3 *Provvedimenti dell'area penale esterna su minori presi in carico dall'USSM di Reggio Calabria, I semestre 2019.*

Anche il Tribunale di Sorveglianza minorile di Reggio Calabria ha concesso durante il primo semestre del 2019 delle misure penali di comunità dalla libertà. Incrociando i dati della tabella 3 con la successiva tabella 4 risultano nel totale otto misure alternative alla detenzione, di cui sette fruite da ragazzi italiani e una da un giovane straniero. Nel dettaglio ci sono state: 2 affidamenti in prova al servizio sociale, 1 affidamento in prova con collocamento in comunità, 3 detenzioni domiciliari e 2 detenzioni domiciliari con collocamento in comunità<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Centro per la giustizia minorile della Calabria, Sezione Statistica, Dati convalidati (estrapolati dall'applicativo Qlikview) relativi all'USSM di Catanzaro e di Reggio Calabria e riguardanti il numero dei minorenni provenienti dall'area penale esterna che abbiano ottenuto provvedimenti nel I semestre del 2019.

<sup>5</sup> Dipartimento della giustizia minorile e di comunità, Sezione statistica, Ufficio di servizio sociale per i minorenni di Reggio Calabria, *Dati di flusso relativi al primo semestre 2019.*

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'  
Sezione Statistica

UFFICI DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI  
SEDE DI REGGIO CALABRIA

DATI RELATIVI AL PRIMO SEMESTRE 2019  
DATI DI FLUSSO

AREA PENALE

Minorenni e giovani adulti segnalati dall'Autorità Giudiziaria

Periodo di segnalazione	Italiani			Stranieri			Totale		
	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf
Nuovi soggetti <sup>(1)</sup>	65	6	71	41	2	43	106	8	114
Soggetti già conosciuti <sup>(2)</sup>	3	-	3	-	1	1	3	1	4
<b>Totale soggetti segnalati</b>	<b>68</b>	<b>6</b>	<b>74</b>	<b>41</b>	<b>3</b>	<b>44</b>	<b>109</b>	<b>9</b>	<b>118</b>

<sup>(1)</sup> Soggetti per i quali il fascicolo è stato aperto nel periodo in esame.

<sup>(2)</sup> Soggetti con fascicolo aperto in periodi precedenti e nuova notizia di reato nel periodo in esame.

Minorenni e giovani adulti in carico all'USSM

Periodo di presa in carico	Italiani			Stranieri			Totale		
	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf
In carico all'inizio dell'anno da periodi precedenti	173	17	190	65	7	72	238	24	262
Presi in carico per la prima volta nel primo semestre 2019	61	6	67	40	1	41	101	7	108
<b>Totale soggetti in carico <sup>(3)</sup></b>	<b>234</b>	<b>23</b>	<b>257</b>	<b>105</b>	<b>8</b>	<b>113</b>	<b>339</b>	<b>31</b>	<b>370</b>
<i>di cui: per l'esecuzione di provvedimenti in area penale esterna <sup>(4)</sup></i>									
Messa alla prova	65	6	71	13	1	14	78	7	85
Misure cautelari delle prescrizioni e permanenza in casa	12	-	12	-	-	-	12	-	12
Misure alternative alla detenzione	7	-	7	1	-	1	8	-	8
Sanzioni sostitutive	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Misure di sicurezza	1	-	1	-	-	-	1	-	1

<sup>(3)</sup> La tabella riporta dati riferiti al numero di soggetti; i soggetti in carico a più USSM sono conteggiati una sola volta, così come quelli che nel periodo in esame hanno avuto più provvedimenti.

<sup>(4)</sup> Sono considerati i soli provvedimenti in area penale esterna, emessi dall'Autorità Giudiziaria minorile nel periodo o ancora attivi da periodi precedenti. I dati riferiti alle diverse tipologie di provvedimento non possono essere sommati, in quanto i soggetti per i quali è stata disposta l'esecuzione di provvedimenti di diverso tipo sono conteggiati in corrispondenza di ciascuna tipologia di provvedimento che li ha riguardati.

Tabella 4 *Flussi di utenza dei minori e giovani adulti in carico all'USSM di Reggio Calabria, I semestre 2019.*

Invece, per quanto riguarda l'analisi dei flussi di utenza dell'Istituto penale per minorenni "Silvio Paternostro" di Catanzaro è evidente che nel primo semestre del 2019 gli ingressi siano stati 34 di cui soltanto due dovuti alla sospensione della misura penale di comunità della detenzione domiciliare<sup>6</sup> rispettivamente a carico di un giovane italiano e di uno straniero.

A seguire le tabelle 5 e 6 che riportano i movimenti e le presenze dei minori e dei giovani adulti transitati per il carcere minorile calabrese.

<sup>6</sup> Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Sezione Statistica, *Flussi di utenza degli Istituti penali per i minorenni*, primo semestre 2019.

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'  
SEZIONE STATISTICA  
Flussi di utenza degli Istituti penali per i minorenni  
I.P.M. di Catanzaro  
Primo semestre 2019

Movimenti e presenze	ITALIANI			STRANIERI			TOTALE		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
<b>INGRESSI</b>									
<b>Per custodia cautelare</b>									
Dalla liberta	2	-	2	-	-	-	2	-	2
Da Centro di prima accoglienza	3	-	3	1	-	1	4	-	4
Da permanenza in casa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Da comunita per trasformazione di misura	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Da comunita per aggravamento misura cautelare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Da comunita per nuovo procedimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Da istituto penale per adulti	1	-	-	-	-	-	1	-	1
<b>Per esecuzione pena</b>									
Dalla liberta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Da comunita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Per revoca affidamento in prova al servizio sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Per sospensione affidamento in prova al servizio sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Per revoca detenzione domiciliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Per sospensione detenzione domiciliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Per revoca liberta controllata	1	-	1	1	-	1	2	-	2
Da istituto penale per adulti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ingressi da trasferimento</b>									
Per esigenze educative	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Per avvicinamento al nucleo familiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Per opportunita lavorative e/o formative	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Per sovrappiombamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Per motivi di sicurezza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Per altri motivi	7	-	7	18	-	18	25	-	25
<b>Totale INGRESSI</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>34</b>
Da evasione da IPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Da mancato rientro da uscita temporanea**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ingressi di semiliberi</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ingressi di semidetenuti</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>USCITE</b>									
<b>Da custodia cautelare</b>									
Decorrenza termini custodia cautelare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revoca della custodia cautelare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remissione in liberta	3	-	3	-	-	-	3	-	3
Prescrizioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Permanenza in casa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Collocamento in comunita (compresi fine aggravamento)	4	-	4	1	-	1	5	-	5
Sospensione del processo e messa alla prova	-	-	-	1	-	1	1	-	1
Provvedimento del giudice a seguito di udienza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sospensione condizionale della pena	1	-	1	-	-	-	1	-	1
Estradizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Da espiazione pena</b>									
Espiazione della pena	3	-	3	-	-	-	3	-	3
Differimento esecuzione pena	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sospensione esecuzione pena	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Concessione liberazione anticipata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affidamento in prova al servizio sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detenzione domiciliare	1	-	1	1	-	1	2	-	2
Concessione Legge 199/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Trasferimenti a strutture per adulti</b>									
A strutture per adulti	1	-	1	-	-	-	1	-	1
<b>Trasferimenti ad altro IPM</b>									
Per esigenze educative	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Per avvicinamento a nucleo familiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Per opportunita lavorative e/o formative	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Per sovrappiombamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Per motivi di sicurezza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Per altri motivi	7	-	7	9	-	9	16	-	16
<b>Totale USCITE</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>32</b>
Evasioni da IPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Mancati rientri da uscita temporanea**</b>	-	-	-	1	-	1	1	-	1
<b>PRESENZE</b>									
Presenti alla fine del periodo	12	-	12	15	-	15	27	-	27
Presenza media giornaliera nel periodo	13,2	-	13,2	11,1	-	11,1	24,3	-	24,3

\*\* Mancati rientri da uscite temporanee per : permesso premio (art. 30 ter O.P.), lavoro all'esterno e permessi trattamentali (ex art. 21 O.P.)

Tabella 5 Flussi di utenza nell'IPM di Catanzaro, primo semestre 2019.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Il numero totale degli ingressi è quasi paritario a quello delle uscite; alla fine del primo semestre 2019 si sono registrate 27 presenze ed una presenza media giornaliera pari a 24,3.

Tipologia	Motivo	n° Movimenti	n° Soggetti
Uscita definitiva	Trasferimento a struttura per adulti (competenza DAP)	1	1
Uscita definitiva	Trasferimento per altri motivi	16	12
Uscita definitiva	Da custodia cautelare: sospensione condizionale della pena	1	1
Uscita definitiva	Da custodia cautelare: sospensione del processo e messa alla prova	1	1
Uscita definitiva	Da custodia cautelare: collocamento in comunità	5	5
Uscita definitiva	Da custodia cautelare: remissione in libertà	3	3
Uscita definitiva	Da espiazione pena: detenzione domiciliare	2	2
Uscita definitiva	Da espiazione pena: espiazione della pena	3	3
Uscita definitiva	<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>27</b>
<b>Total</b>		<b>32</b>	<b>27</b>

Tabella 6 *Uscite definitive dall'IPM di Catanzaro, primo semestre 2019.*

L'analisi di entrambe le tabelle mette in evidenza come a fronte di 32 uscite definitive dall'IPM di Catanzaro, dovute a svariati motivi, soltanto due siano state le uscite da espiazione pena per detenzione domiciliare. In particolare, nel primo semestre del 2019, sono stata concesse dalla detenzione 2 misure penali di comunità, una per uno straniero e una per un italiano<sup>8</sup>.

Riassumendo, a pochi mesi dall'emanazione del d.lgs. 121/2018, l'applicazione delle misure penali di comunità in Calabria è stata abbastanza ridotta, mentre è leggermente aumentata nel secondo semestre del 2019.

Attualmente il Centro per la giustizia minorile della Calabria non ha ancora convalidato e inviato al Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità i dati relativi al secondo semestre del 2019. Ho tratto, però, alcuni dati dal tirocinio da me svolto nell'IPM di Catanzaro nei mesi di novembre 2019 fino al febbraio 2020. Le misure penali di comunità concesse dal Tribunale di sorveglianza minorile, di cui una di competenza del distretto di Reggio Calabria, sono state 5.

Dunque cinque giovani stanno espiano attualmente la restante pena al di fuori del circuito penitenziario; nello specifico hanno fruito di: 1 affidamento in prova al servizio sociale con collocamento in comunità, 1 detenzione domiciliare presso la propria

<sup>8</sup> Centro per la giustizia minorile della Calabria, Sezione Statistica, *Dati convalidati (estrapolati dall'applicativo Qlikview) relativi alle uscite definitive dall'IPM "Silvio Paternostro" di Catanzaro, primo semestre 2019.*

abitazione, 2 detenzioni domiciliari con collocamento in comunità e 1 affidamento in prova con detenzione domiciliare<sup>9</sup>.

Purtroppo rimane il problema relativo all'attuazione del provvedimento dell'Autorità giudiziaria poiché le difficoltà organizzative, cui spesso vanno incontro i Centri per la Giustizia Minorile, riguardano la collocazione degli stranieri senza fissa dimora di età compresa tra i 18 e i 25 anni, considerando che molte comunità del privato sociale hanno pochi posti a disposizione o non si sono ancora adeguate alla riforma che ha esteso l'esecuzione delle pene, nelle modalità previste per i minorenni, fino ai venticinque anni di età.

In conclusione, l'obiettivo dell'ordinamento penitenziario minorile è quello di rendere residuale l'esecuzione detentiva presso gli IPM a favore di un incremento dei minori collocati in comunità e di un maggior ricorso alle misure alternative, alle misure penali di comunità ed all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova.

Sebbene la strada sia ancora lunga, la magistratura di sorveglianza minorile sta iniziando a comprendere che mandare in detenzione domiciliare e affidamento in prova al servizio sociale tutti coloro che possiedono i requisiti di legge sarebbe una misura di sostegno per gli operatori penitenziari che gestiscono situazioni complesse e nell'ottica del doppio binario non avrebbe effetti negativi sulla sicurezza della collettività.

---

<sup>9</sup> Dati diretti ricavati dalla partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio del tribunale di sorveglianza minorile di Catanzaro, in qualità di tirocinante del master.

## BIBLIOGRAFIA

American Psychiatric Association, *Diagnostic and statistical manual of mental disorders*, Arlington, American Psychiatric Publishing, 2013.

Associazione Antigone, *Guarire i ciliegi. Il quinto rapporto di Antigone sugli istituti penali per i minorenni*”, in <http://www.ragazzidentro.it/istituto/catanzaro>.

Bargis M., *Procedura penale minorile*, Giappicchelli Editore, 2017.

Bernasconi A., *Commento all'art. 15*, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, *Ordinamento penitenziario commentato*, vol.1, Padova, Cedam, 2011.

Bouchard M., *L'esecuzione penale e le misure penitenziarie*, in *Trattato di diritto di famiglia*, vol. V, Milano, 2011.

Capitta A., *Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote: le modifiche al codice di procedura penale e alla legge sull'ordinamento penitenziario*, in *Dir. pen. cont.*, 5 novembre 2012.

Caprioli F., Vicoli D., *Procedura penale dell'esecuzione*, II ed., Torino, 2011.

Caraceni L., *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2018.

Caretti V., Manzi G.S., Schimmenti A., Seragusa L., adattamento italiano del manuale *Hare Psychopathy Checklist- Revised: 2nd edition*, Giunti Psychometrics, 2011.

Cartabia M., *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordinamento italiano*, in *Aa. Vv., Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di A. Balsamo e R.E. Kostoris, Torino, 2008.

Centro per la giustizia minorile della Calabria, Sezione Statistica, Uffici di servizio sociale per i minorenni di Reggio Calabria e di Catanzaro, *Dati di flusso relativi al primo semestre 2019*.

Centro per la giustizia minorile della Calabria, Sezione Statistica, IPM di Catanzaro, *Flussi di utenza dell'Istituto penale per minorenni di Catanzaro*, primo semestre 2019.

Cesaris L., *Art. 47-ter*, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, *Ordinamento penitenziario*, Padova, III ed., 2006.

Chinnici C., *Le tutele per i minori nell'Unione Europea*, in *Nuove esperienze di giustizia minorile e di comunità*, Min. della giustizia, Dip. per la giustizia minorile e di comunità, Roma, 2015.

Comucci P., *lo sviluppo delle politiche penitenziarie dall'ordinamento del 1975 ai provvedimenti per la lotta alla criminalità organizzata*, in A.A.V.V., *Criminalità organizzata e politiche penitenziarie*, a cura di Presutti, Milano, 1994.

Cooke D.J. & Michie C., *Refining the construct of psychopathy: Towards a hierarchical model*, in *Psychological Assessment*, Vol. 13, 2001.

Coppetta M.G., *L'esecuzione della pena detentiva: il trattamento intra moenia e le misure alternative*, in M.G. Coppetta, *L'esecuzione penitenziaria a carico del minorenne nelle carte internazionali e nell'ordinamento italiano*, Milano, Giuffrè, 2010.

Cutrona S., *Commento all'articolo 3*, in G. Giostra, *Il processo penale minorile – commento al D.P.R. 44/1988*, Milano, Giuffrè, 2009.

Dean V.G., *Ideologie e modelli dell'esecuzione penale*, Torino, 2004.

Degl'Innocenti L., Faldi F., *Misure alternative alla detenzione e procedimento di sorveglianza*, Milano, 2005.

Della Bella A., *Accesso ai benefici penitenziari per gli autori di reati sessuali*, in S. Corbetta, A. Della Bella, G.L. Gatta, *Sistema penale e sicurezza pubblica: le riforme del 2009*, Ipsoa, 2009.

Della Bella A., *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di assistenza sanitaria, vita detentiva e lavoro penitenziario*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2018.

Della Casa F., *I rapporti del detenuto con la sua famiglia*, in *Dir. pen. proc.*, vol. I, 1999.

Della Casa F., Grevi V., *Commento all'art. 4 bis*, in *Ordinamento penitenziario commentato*, Edizioni Cedam, 2015.

Della Monaca G., *Il mandato di arresto europeo*, Torino, 2012.

Di Gennaro G., Bonomo M., Breda R., *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, 1984.

Di Ronza P., *Diritto dell'esecuzione penale e diritto penitenziario*, Padova, 2006.

Dinacci F.R., *Il momento esecutivo tra giurisdizionalità incompiuta e potenzialità revocatorie*, in *Processo penale e costituzione*, a cura di F.R. Dinacci, Milano, 2010.

Dipartimento della Giustizia minorile e Direzione per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, *La giustizia minorile in Italia, Juvenile Justice in Italy*, Roma, CSR, in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

Dipartimento della Giustizia minorile e Direzione per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, *Analisi dei flussi di utenza dei Servizi della Giustizia Minorile*, 2019.

Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità, *Linee di indirizzo 2019 sulla giustizia riparativa e di comunità*.

Dipartimento della Giustizia minorile, Circolare del 17 febbraio 2006 n. 5391, "Organizzazione e gestione tecnica degli Istituti penali per minorenni".

Dipartimento per la Giustizia minorile, Circolare del Capo Dipartimento n. 1 del 18.03.2013 "Modello di intervento e revisione dell'organizzazione e dell'operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia" e relativo Disciplinare n. 2 "Istituti penali per i minorenni" allegato alla medesima.

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Sezione Statistica, *Flussi di utenza degli Istituti penali per i minorenni*, primo semestre 2019.

Eusebi L., *Riforma penitenziaria o riforma penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2015.

Fiandaca G., *Art. 27 comma 3*, in *Aa.Vv., Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, A. Pizzorusso, Bologna, 1991.

Filippi L., Spangher G., Cortesi M.F., *Manuale di diritto penitenziario*, Milano, 2016.

Filocamo F., *L'esecuzione e le misure di sicurezza*, in *Aa. Vv., Il processo penale minorile*, III ed., 2017.

Fiorentin F., *La conclusione degli "Stati Generali per la riforma dell'esecuzione penale in Italia*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2016.

Fiorentin F., Marcheselli M., *Il giudice di sorveglianza*, Milano, 2008.

Focarelli C., *La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e il concetto di "Best interests of the child"*, in *Riv. dir. int.*, 2010.

Forth A.E., Kosson D.S. & Hare R.D., *The Hare Psychopathy Checklist: Youth Version*, Manuale adattato in italiano a cura di U. Sabatello, L. Abbate & M. Spissu, Giunti Psychometrics, 2013.

Forth A.E., Kosson D.S., & Hare R.D., *The Hare Psychopathy Checklist: Youth Version*, North Tonawanda, NY, Multi-Health Systems, 2003.

Frick P.J. & Marsee M.A., *Psychopathy and developmental pathways to antisocial behavior in youth*, in C. J. Patrick, *Handbook of psychopathy*, New York, Guilford Press, 2006.

Fusi A., *Manuale dell'esecuzione penale*, Milano, 2013.

Gretton H., McBride M., Hare R.D., O'Shaughnessy R. & Kumka G., *Psychopathy and recidivism in adolescent sex offenders. Criminal Justice and Behavior*, Vol. 28, 2001.

Grevi V., *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma*, in *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, a cura di V. Grevi, Bologna, 1981.

Hallgren K.A., *Computing Inter-Rater Reliability for Observational Data: An Overview and Tutorial*, in *Tutorials in quantitative methods for psychology*, 2012.

Harpur T.J., Hare R.D. & Hakstian A.R., *Two-factor conceptualization of psychopathy: Construct validity and assessment implications*, in *Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clinical Psychology*, Vol.1, 1989.

Iovino F.P.C., *L'affidamento in prova al servizio sociale*, in *Aa.Vv.*, *Sospensione della pena ed espiazione extramoenia*, a cura di A.A. Dalia, M. Ferraioli, Milano, 1998.

Kalb L., *Art. 656 c.p.p.*, in *Aa. Vv.*, *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda, G. Spangher, V ed., Milano, 2017.

Kalb L., *L'esecuzione penale a carico dei minorenni*, in *Aa.Vv.*, *Manuale dell'esecuzione penitenziaria*, a cura di P. Corso, Milano, 2015.

La Greca G., *Art. 79*, in *Aa.Vv.*, in *Ordinamento penitenziario commentato*, a cura di F. Della Casa, G. Giostra, V ed., Padova, 2015.

Maccora E., *La disciplina dell'articolo 656 c.p.p. ed i provvedimenti di urgenza di competenza del magistrato di sorveglianza alla luce della riforma operata dalla L. 27 maggio 1998, n. 165*, in *Esecuzione penale e alternative penitenziarie*, A. Presutti, Padova, 1998.

Macrillò A., *La nuova esecuzione penale minorile*, Maggioli Editore, 2019.

Marchetti M.R., *Commento all'art. 20*, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, *Ordinamento penitenziario commentato*, vol.1, Padova, Cedam, 2011.

Mastropasqua I., Colla E., *Il ruolo della giustizia minorile e la dimensione socio-educativa della risposta penale*, in G. Campesi, L. Re, G. Torrente, *Dietro le sbarre e oltre- Due ricerche sul carcere in Italia*, Torino, L'Harmattan, Italia, 2009.

Melossi D., *Stato, controllo sociale, devianza*, Milano, Mondadori, 2002.

Meloy J.R., *The Psychopathic Mind*, Aronson, N.Y., 2002.

Miller A.K., Rufino K.A., Boccaccini M.T., Jackson R.L. & Murrie D.C., *On individual differences in person perception: Raters' personality traits relate to their Psychopathy Checklist-Revised scoring tendencies*, Vol.8, 2011.

Moro A.C., *Manuale di diritto minorile*, Bologna, 1996.

Neumann C.S., Forth A.E., Kosson D.S., & Hare R.D., *Factor Structure of the Hare Psychopathy Checklist: Youth Version (PCL: YV)*, in *Incarcerated Adolescents*, in *Psychological Assessment*, Vol. 18, 2006.

Neumann C.S., Kosson D. & Salekin R.T., in *Exploratory and confirmatory factor analysis of the psychopathy construct: Methodological and conceptual issues*, in H. Herve' & J. Yuille, *Psychopathy: Theory, Research, and Social Implications*, New York, Erlbaum.

Palazzo F., *Il volto del sistema penale e le riforme in atto*, in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it), 2018.

Panebianco G., *Il sistema penale minorile. Imputabilità pericolosità ed esigenze educative*, Torino, 2012.

Pelissero M., *Gli stati generali sull'esecuzione penale: i problemi noti messi a nudo e la necessità di risposte di sistema*, in *Dir. pen. proc.*, 2016.

Perini C., *Prospettive attuali dell'alternativa al carcere tra emergenza e rieducazione*, in *Dir. pen. cont.*, 2017.

Pesarin S., Chinnici C., *La carta dei diritti e dei doveri dei minorenni che incontrano i servizi minorili della giustizia*, promossa dal Ministero della Giustizia, Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari e attuato dall' Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (IPRS) e dalla Casa San Benedetto - Istituto Don Calabria, 2013.

Pesarin S., *Il sistema della giustizia minorile in Italia e le sfide del terzo millennio*, in *Diritto e Giustizia*, 2015.

Polidori R., *La tutela del minore vittima e testimone nel processo penale*, in *Il minore vittima e autore di reato*.

Ricciotti R., *La giustizia penale minorile*, Padova, 2007.

Rogers R., Vitacco M.J., Cruise K.R., Sewell K.W. & Neumann C.S., *Screening for adolescent psychopathy among at-risk youth: Initial validation of the Survey of Attitudes and Life Experiences*, Vol. 9, 2002.

Ruaro M., *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le principali novità dei decreti attuativi in materia di semplificazione dei procedimenti e di competenza degli uffici locali di esecuzione esterna e della polizia penitenziaria*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2018.

Ruggeri S., *La disciplina penitenziaria*, in Aa.Vv., *La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile*, a cura di E. Zappalà, Torino, 2015.

Ruotolo M., *Diritti dei detenuti e costituzione*, Torino, 2002.

Schirò D.M., *Incostituzionalità dell'art. 4-bis comma 1 ord. penit.*, in *Cass. Pen.*, 2015.

Spangher G., *Commento all'articolo 2 del D.P.R. 448/1988*, in M. Chiavario, *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo minorile*, Torino, UTET, 1994.

Tonini P., *Manuale di procedura penale*, Milano, 2014.

Tricomi L., *La condizione del fanciullo è tutelata anche in caso di infermità mentale*, in *Guida dir.*, fasc. 32.

Trippicione D., *Le misure cauteri*, in *Il processo penale minorile*.

Vigoni D., *Relatività del giudicato e esecuzione della pena detentiva*, Milano, 2009.

Violi L., *Il sistema sanzionatorio minorile*, in Aa.Vv., *Il minore vittima e autore di reato*, a cura di A. Macrillò, Pisa, 2018.

Vitacco M.J., Neumann C.S., & Jackson R.L., *Testing a four-factor model of psychopathy and its association with ethnicity, gender, intelligence, and violence*, in *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, Vol. 73, 2005.

Walsh Z.T., Swogger M.T. & Kosson D.S., *The nature of violence in psychopathic and nonpsychopathic offenders: Instrumentality and related constructs*, Poster presented at the annual meeting of the Society for Research in Psychopathology, Toronto, 2003.

## RINGRAZIAMENTI

*Questo lavoro non sarebbe stato possibile senza l'organizzazione del Consorzio Humanitas e del tutor Gianmaria Temporin; è doveroso inoltre ringraziare il Direttore del Master, Prof. Vincenzo Caretti, il docente, Dott. Renato Carpentieri e la mia relatrice, Dott.ssa Serenella Pesarin, le cui lezioni e consigli mi hanno arricchita professionalmente.*

*Ringrazio le funzionarie dell'Area tecnica del Centro Giustizia minorile per la Calabria, Dott.ssa Gioconda Caccia e Dott.ssa Antonietta Loprete, per le numerose informazioni ed i dati statistici oggetto di studio.*

*Un ringraziamento speciale va al Presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, Dott.ssa Teresa Chiodo, fonte inesauribile di cultura e di immensa passione per il diritto, che mi ha seguita con la precisione che la caratterizza, nelle ore di tirocinio.*

*Ancora grazie al Dott. Mario Santoemma, giudice dalla grande umanità e tenacia che mi ha dato subito fiducia, coinvolgendomi nelle attività di udienza e di redazione degli atti giuridici.*

*Grazie al direttore dell'Istituto penale per i Minorenni "Silvio Paternostro" di Catanzaro, Dott. Francesco Pellegrino e alla mia tutor, Dott.ssa Chiara Crociani per avermi dato la possibilità di partecipare alle attività rieducative dei ragazzi detenuti, facendomi vivere un'esperienza di forte impatto emotivo e di crescita personale.*

*Grazie a tutte le educatrici, l'assistente sociale e la mediatrice dell'IPM, che ogni giorno lavorano con amore e rispetto per la legalità.*

*Grazie a tutto il personale sanitario, agli operatori esterni e agli agenti della polizia penitenziaria la cui forza ed ironia sono state fondamentali in questi mesi insieme.*

*Questo percorso finisce con l'amarezza tipica di tutte le esperienze più belle e nello stesso tempo stancanti e formative. Mi sento impreziosita da tutti gli incontri, i dialoghi e le diversità di pensiero inevitabili in questo ambito e cercherò di custodire tutto ciò che ho appreso nella mia memoria, ma soprattutto nel cuore.*